



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 31 luglio 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Palazzo Carignano

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

*Provvedimenti amministrativi
degli Enti Strumentali ed Ausiliari
della Regione Piemonte*

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S3 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو
sul C.C. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 - TO13
IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite
postagiرو on-line indicando
C.C. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE SISTEMATICO

ENTI STRUMENTALI

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 22

Atti del Comitato di Indirizzo - Comitato Tecnico ex Art. 8 dell'Accordo Costitutivo: nomina dell'Ing. Marco Puiatti in qualità di componente regionale per la Regione Veneto, in sostituzione dell'Ing. Luigi Fortunato. pag. 5

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 23

Atti del Comitato di Indirizzo - Individuazione degli obiettivi del Direttore dell'Agenzia per l'anno 2008. pag. 5

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 24

Atti del Comitato di Indirizzo - Presa d'atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo. pag. 5

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 25

Atti del Comitato di Indirizzo - Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo. pag. 5

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 26

Atti del Comitato di Indirizzo - D.Lgs. 165/2001, art. 35. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 avente per oggetto "Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009. Linee di indirizzo alla Direzione per l'attuazione del piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009". Variazione al piano occupazionale relativamente al biennio 2008-2009. pag. 5

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 27

Atti del Comitato di Indirizzo - Modifica al regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Integrazioni alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 in tema di chiamata per assunzione di personale con contratto formazione e lavoro. pag. 6

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 28

Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del regolamento per la mobilità interna del personale. Integrazione del Regolamento di Organizzazione. pag. 6

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 29

Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del "Documento di Indirizzo" e della "Nuova Convenzione" con CSI per il servizio di outsourcing del sistema informativo aziendale. pag. 7

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Deliberazione 16 luglio 2008, n. 30

Atti del Comitato di Indirizzo - Partecipazione all'organizzazione della Fiera del Po - NavigaPo: acqua terra e prodotti tipici. Rassegna fluviale ed enogastronomia del medio tratto del "Grande Fiume", che si terrà in Cremona dal 06 al 07 settembre 2008, in collaborazione con la Provincia di Cremona. pag. 7

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 8 aprile 2008, n. 44

Approvazione schede di valutazione personale dipendente e comando dell'ARAI - Regione Piemonte. Anno 2007. pag. 7

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 14 aprile 2008, n. 45

Cassa economale: approvazione rendicontazione periodo 18.1.2008 - 2.4.2008 e reintegro fondi. pag. 7

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 16 aprile 2008, n. 46

Approvazione organizzazione seminario di studio: "L'adozione di bambini in età scolare: la preparazione, l'accompagnamento e il sostegno. Confronto tra operatori lettoni e operatori italiani". pag. 7

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 16 aprile 2008, n. 47

Affidamento incarico a professionista per attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale e giudiziale-Impegno di spesa pari ad Euro 2.080,19 o.f.i. pag. 7

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 18 aprile 2008, n. 48

Approvazione missione 10 - 16 maggio 2008. Burkina Faso. pag. 8

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 5 maggio 2008, n. 49

Attività complementari al progetto di sostegno alle donne vedove della zona di Tangalle (Sri Lanka), in collaborazione con il C.I.F.A. pag. 8

Agenzia regionale per le adozioni internazionali Decreto 5 maggio 2008, n. 50

Dipendente Maura Miccinesi. Affidamento incarico di referente supplente del servizio di cassa economale. pag. 8

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte Decreto del Direttore Generale 2 maggio 2008, n. 62

Documento programmatico sulla sicurezza ex D.lgs. 196/2003 - anno 2008 - Approvazione pag. 8

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 22 maggio 2008, n. 73

Revisione Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni presso le strutture di Arpa Piemonte ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). pag. 9

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 30 maggio 2008, n. 74

Approvazione della convenzione con l'APAT per il rilevamento della diossina nella Regione Campania. pag. 25

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 30 maggio 2008, n. 75

Approvazione disciplinare per attività di analisi microbiologiche per la ricerca di legionella per il biennio 2008/2009. pag. 35

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 6 giugno 2008, n. 78

Approvazione proposta di convenzione APAT - ARPA per i controlli di competenza statale relativamente alle aziende autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 59 del 2005. pag. 41

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 10 giugno 2008, n. 81

Approvazione Regolamento per l'uso degli strumenti di telefonia mobile e di connettività in mobilità. pag. 54

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 10 giugno 2008, n. 82

Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali" dell'Arpa Piemonte. pag. 61

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazione 28 aprile 2008, n. 79

Acquisizione del servizio di consulenza finalizzato alla stesura del DPEFR 2009-2011, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Prometeia S.p.A. pag. 93

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazione 13 maggio 2008 n. 82

Acquisizione del servizio di consulenza scientifica per la realizzazione di uno studio preliminare relativo a metodologie e problemi di valutabilità del Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, con particolare riferimento alle misure relative alle aziende agricole, alle risorse umane e all'indennità compensativa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. PMH Ricerche s.r.l. pag. 93

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazione 20 maggio 2008, n. 84

Acquisizione del servizio di consulenza finalizzato all'assistenza tecnico-metodologica per l'effettuazione di elaborazioni sulla finanza locale piemontese, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Seldon Ricerche s.n.c. pag. 94

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 26 giugno 2008, n. 106

Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 della l.r. n. 43/91 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Arch. Silvia Crivello. pag. 95

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 30 giugno 2008, n. 108

Affidamento incarico di consulenza professionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 della l.r. n. 43/91 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Dott. Gianfranco Marocchi. pag. 96

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 1 luglio 2008, n. 110

Presa d'atto dell'adesione alla proposta di prosieguo della collaborazione dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) per lo sviluppo del progetto di ricerca congiunto dal titolo "Metodi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche finanziate dal Fondo per l'Immigrazione della Regione Piemonte". Impegno di spesa. pag. 98

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 1 luglio 2008, n. 111

Presa d'atto dell'adesione alla proposta di rinnovo della collaborazione dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) per lo svolgimento del progetto di ricerca congiunto sul ruolo dei servizi per l'impiego nell'integrazione dei lavoratori immigrati. Impegno di spesa. pag. 98

Parte I ATTI DELLA REGIONE

ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 22

Atti del Comitato di Indirizzo - Comitato Tecnico ex Art. 8 dell'Accordo Costitutivo: nomina dell'Ing. Marco Puiatti in qualità di componente regionale per la Regione Veneto, in sostituzione dell'Ing. Luigi Fortunato.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

Di nominare il Dott. Ing. Marco Puiatti, quale componente per la Regione Veneto del Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in sostituzione del Dott. Ing. Luigi Fortunato, a decorrere dalla data del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 23

Atti del Comitato di Indirizzo - Individuazione degli obiettivi del Direttore dell'Agenzia per l'anno 2008.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

1. Di approvare gli obiettivi assegnati al Direttore dell'Agenzia per l'anno 2008 come in premesse specificate;

2. Di riservarsi la presa d'atto degli obiettivi assegnati dal Direttore alla Dirigenza dell'Agenzia per l'anno 2008;

3. Di attribuire al Dott. Bruno Brunetti quota parte dell'indennità di risultato spettante al Direttore per l'anno 2008, pari a 5/12 dell'indennità stessa, per l'attività svolta nel periodo dal 01.01.2008 al 18.05.08 in qualità di Direttore dell'AIPO.

4. Di autorizzare l'attuale Direttore all'assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 24

Atti del Comitato di Indirizzo - Presa d'atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

Di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 2008 assunte dal Direttore con propri atti come sopra elencato.

La deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 25

Atti del Comitato di Indirizzo - Modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

Di modificare ed integrare il Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo, così come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 26

Atti del Comitato di Indirizzo - D.Lgs. 165/2001, art. 35. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 avente per oggetto "Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009. Linee di

indirizzo alla Direzione per l'attuazione del piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009". Variazione al piano occupazionale relativamente al biennio 2008-2009.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di indirizzo dell'AIPO, alla unanimità dei componenti

delibera

1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 17/2007 relativa alla approvazione del fabbisogno triennale 2007-2009 dell'Agenzia secondo quanto previsto nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare le linee di indirizzo in tema di assunzioni per il triennio 2007-2009 dell'Agenzia, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007;

3. di dare mandato al Direttore di procedere alla attuazione del Piano Occupazionale relativo al restante periodo del triennio preso in considerazione, tendendo conto delle modifiche e integrazioni approvate in data odierna;

4. di riservarsi di integrare il presente atto, nonché le linee di indirizzo conseguenti, sulla base del verificarsi di eventuali nuove esigenze organizzative, con particolare riferimento alla programmazione assunzionale per l'anno 2010;

5. di confermare per quanto sopra esposto i contenuti della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2008, per le parti non oggetto di variazione e ovviamente per quanto applicabili nel periodo restante preso in esame.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 27

Atti del Comitato di Indirizzo - Modifica al regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Integrazioni alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 in tema di chiamata per assunzione di personale con contratto formazione e lavoro.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

1) di modificare il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia con il Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento con contratti formazione e lavoro, già approvato e inserito nell'allegato B alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005, con la seguente integrazione:

Al termine dell'art 13 dell'allegato B, inserire il seguente periodo:

"c) il dipendente potrà richiedere l'attivazione della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.

165/2001 una volta trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di prima assunzione presso l'Agenzia. Detto periodo comprende anche il periodo di servizio prestato con rapporto di formazione e lavoro."

2) di dare incarico alla Direzione di predisporre analoga normativa nei contenuti rispetto ai vincitori di concorso pubblico a tempo indeterminato, diversi dal reclutamento per contratto formazione e lavoro, attraverso le opportune modifiche al regolamento sul reclutamento dell'Agenzia, che il Comitato di Indirizzo si riserva di riadottare in una prossima seduta;

3) di dare disposizione alla Direzione, nelle more dell'approvazione del regolamento sopra cennato, affinché nei bandi di concorso per posti a tempo indeterminato sia già prevista una normativa analoga a quella approvata in data odierna per le assunzioni tramite selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro;

4) di stabilire che la variazione della norma oggi approvata sarà valida per gli atti di reclutamento banditi successivamente alla data odierna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 28

Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del regolamento per la mobilità interna del personale. Integrazione del Regolamento di Organizzazione.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

1. Di approvare il Regolamento sulla mobilità interna del personale dipendente di AIPO - Allegato A alla presente deliberazione;

2. Di integrare il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia con le norme previste dal suddetto regolamento di mobilità interna, inserendo, dopo l'art. 12 il seguente art. 12-bis:

"Art. 12-bis. La mobilità interna all'Agenzia è regolata sulla base della normativa prevista nell'Allegato 1/Mob al presente regolamento, che fa parte integrante dello stesso."

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, qualora si possa definire un accordo complessivo sulla materia con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1.4.99.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 29

Atti del Comitato di Indirizzo - Approvazione del "Documento di Indirizzo" e della "Nuova Convenzione" con CSI per il servizio di outsourcing del sistema informativo aziendale.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

1) di approvare il "Documento di Indirizzo" alla Nuova Convenzione con CSI, così come riportato in Allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il testo di convenzione, così come riportato in Allegato B) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di incaricare il Direttore per l'applicazione del documento in allegato A) e per la sottoscrizione della Convenzione riportata in Allegato B);

4) di rinviare, a specifici provvedimenti dirigenziali:

- l'approvazione e sottoscrizione dei singoli "allegati tecnici" previsti dall'atto convenzionale riportato in Allegato B), nonché dei progetti e delle offerte di servizio che potranno derivarne nel periodo di vigenza della convenzione;

- l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti, per quanto riguarda la copertura finanziaria necessaria a garantire l'acquisto dei servizi previsti dalla convenzione e dai suoi allegati tecnici;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 16 luglio 2008, n. 30

Atti del Comitato di Indirizzo - Partecipazione all'organizzazione della Fiera del Po - NavigaPo: acqua terra e prodotti tipici. Rassegna fluviale ed enogastronomia del medio tratto del "Grande Fiume", che si terrà in Cremona dal 06 al 07 settembre 2008, in collaborazione con la Provincia di Cremona.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

delibera

1. Di approvare la partecipazione all'organizzazione, in collaborazione con la Provincia di Cremona, della Fiera del Po - NavigaPo: acqua terra e prodotti tipici, rassegna fluviale ed enogastronomia del medio tratto del "Grande Fiume", che si terrà in Cremona dal 06 al 07 settembre 2008, secondo il programma in allegato (Allegato A);

2. Di definire lo stanziamento di euro 30.000 quale quota di competenza dell'Agenzia per le attività

connesse con la partecipazione di cui al punto 1. precedente;

3. Di stabilire che l'importo di euro 30.000 è da imputarsi al capitolo n. 10403 del bilancio di AIPO - ex Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006, che presenta la necessaria disponibilità, previa variazione di bilancio per lo stesso importo dal capitolo 10980 (Fondo di riserva per spese impreviste);

4. Di demandare al Direttore i conseguenti adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 8 aprile 2008, n. 44

Approvazione schede di valutazione personale dipendente e comando dell'ARAI - Regione Piemonte. Anno 2007.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 14 aprile 2008, n. 45

Cassa economale: approvazione rendicontazione periodo 18.1.2008 - 2.4.2008 e reintegro fondi.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 16 aprile 2008, n. 46

Approvazione organizzazione seminario di studio: "L'adozione di bambini in età scolare: la preparazione, l'accompagnamento e il sostegno. Confronto tra operatori lettoni e operatori italiani".

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 16 aprile 2008, n. 47

Affidamento incarico a professionista per attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale e giudiziale- Impegno di spesa pari ad Euro 2.080,19 o.f.i.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 18 aprile 2008, n. 48

Approvazione missione 10 - 16 maggio 2008. Burkina Faso.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 5 maggio 2008, n. 49

Attività complementari al progetto di sostegno alle donne vedove della zona di Tangalle (Sri Lanka), in collaborazione con il C.I.F.A.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 5 maggio 2008, n. 50

Dipendente Maura Miccinesi. Affidamento incarico di referente supplente del servizio di cassa economale.

(omissis)

Il Direttore generale
Anna Maria Colella

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 2 maggio 2008, n. 62

Documento programmatico sulla sicurezza ex D.lgs. 196/2003 - anno 2008 - Approvazione

Il giorno 02/05/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

Il Direttore Generale

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta congiunta del Direttore Tecnico, dott. Enrico Garrou, e del Direttore Amministrativo, dott. Mauro Porta, di seguito integralmente riportata:

Il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 34, prevede l'obbligo di adottare un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) al fine di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Nell'anno 2004 l'Arpa Piemonte ha presentato al Garante della Privacy il DPS, redatto secondo la Guida operativa emessa dal Garante, dopo aver valutato le schede di censimento riguardanti i trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari fornite, per la loro compilazione, ai responsabili di Struttura Complessa dell'Agenzia.

Con Decreto del Direttore Generale n. 78 del 13.02.2004 è stato approvato il nuovo Regolamento

di organizzazione dell'Agenzia Arpa Piemonte, la cui data di entrata in vigore è stata fissata, con successivo Decreto n. 98 del 25.02.2004, al primo marzo 2004.

A seguito della riorganizzazione interna si è reso necessario modificare il Documento Programmatico sulla Sicurezza al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche.

Il DPS è stato predisposto in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs. 196/2003, in conformità al Disciplinary tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B del Codice) ed alla Guida operativa emanata dal Garante della Privacy in data 11.06.2004.

Si consideri che il campo di applicazione del Documento Programmatico è costituito dall'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati mediante strumenti elettronici.

Con l'ausilio del CSI Piemonte, che ha collaborato alla stesura del testo aggiornato del DPS, si è giunti al testo finale del Documento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il DPS 2008 è stato redatto tenendo conto dell'analisi dei rischi e dell'attività di Vulnerability Assessment svolta da parte del CSI Piemonte nel mese di marzo 2007, volta a rilevare e identificare le possibili debolezze dei server e degli apparati di rete del sistema informativo di ARPA, indicando altresì alcuni interventi correttivi che la Struttura Semplice 01.03, Sistemi Informativi e Informatici e il CSI Piemonte, per la parte di loro competenza, porranno in essere a partire dalla data di approvazione del Documento allegato.

Considerato che a seguito del trasloco delle sedi Arpa presenti nell'area metropolitana è stata realizzata una nuova Sala CED e una nuova infrastruttura di rete, alla quale sono tutt'ora in corso di collegamento e implementazione risorse informatiche attive e passive. Al termine di tutte le operazioni di trasloco, indicativamente nel mese di giugno 2008, si procederà con la rivalutazione dei rischi informatici conducendo uno specifico assessment di vulnerabilità sull'infrastruttura a supporto delle attività dell'Ente, che potrebbe richiedere l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza e ulteriori interventi correttivi.

L'attuazione di tali interventi saranno coordinati da parte della dott.ssa Rossella Orsogna, in qualità di Responsabile del Procedimento.

Nell'Allegato A al Documento Programmatico sulla Sicurezza 2008, inteso quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sono state indicate alcune linee guida generali circa le modalità di utilizzo degli strumenti informatici (personal computer, posta elettronica, Internet...) al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte degli Utenti dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 5 Legge 60/1995;

Visto il D. Lgs. 196/2003 e annesso allegato B;

Visti i Decreti del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 78 del 13.02.2004 e 98 del 25.02.2004;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice n. 17.02 Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui tutte si richiamano:

1. di approvare il testo del Documento Programmatico sulla Sicurezza per l'anno 2008, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'attuazione degli interventi correttivi necessari a garantire la sicurezza dei server e degli apparati di rete del sistema informativo di ARPA, che la Struttura Semplice 01.03, Sistemi Informativi e Informatici e il CSI Piemonte, per la parte di loro competenza, porranno in essere a partire dalla data di approvazione del Documento allegato, saranno coordinati dalla dott.ssa Rossella Orsogna, a tal fine individuata quale Responsabile di Procedimento;

3. di dare atto che il Documento Programmatico sulla Sicurezza sarà, se necessario, revisionato e aggiornato a seguito della verifica dell'efficacia delle misure di sicurezza previste e all'adeguamento alle medesime;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno al bilancio finanziario dell'Agenzia Arpa Piemonte.

Silvano Ravera

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 22 maggio 2008, n. 73

Revisione Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni presso le strutture di Arpa Piemonte ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Il giorno 22/05/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

Il Direttore Generale

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Preso visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa n. 18 Gestione e sviluppo delle risorse umane, Dott. Filippo Giordano, di seguito integralmente riportata:

"Con D.D.G. n. 405 del 19 novembre 2007 è stato adottato il Regolamento con il quale si disciplinano tutte le tipologie di incarichi che l'Agenzia può affidare a soggetti esterni in conformità della normativa vigente.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) all'art. 3, contenente tra l'altro norme sul pubblico impiego, è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare l'affidamento di incarichi esterni ad ipotesi eccezionali, al fine di escludere la stipula di rapporti di lavoro autonomo per rispondere sia a fabbisogni permanenti

che per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Il vigente Regolamento, pertanto, seppure coerente nella sostanza con la normativa sopravvenuta, necessita tuttavia di alcune modifiche e/o integrazioni relativamente agli articoli di cui ai Capi I e II.

La Struttura complessa n. 18 Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, ha pertanto predisposto, anche sulla base di un'attenta lettura della Circolare dispositiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 02 del 11.03.2008, il testo revisionato del Regolamento, allegato al presente decreto, di cui si propone l'approvazione.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Agenzia".

Tutto ciò premesso;

Visto il D.D.G. n. 405 del 19 novembre 2007;

Visto l'articolo 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Visto l'art. 61 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

Vista la circolare dispositiva n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio - in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni specificate in premessa

1. di approvare il testo revisionato del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni presso le strutture dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio finanziario dell'A.R.P.A. Piemonte;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Struttura complessa n. 17 Struttura degli Uffici amministrativi a tutti i Responsabili di Struttura complessa dell'Agenzia.

Silvano Ravera

Allegato

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
PRESSO LE STRUTTURE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**

**Capo I
Disposizioni generali**

- Art. 1 – Normativa, finalità ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - Soggetti competenti**
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento**
- Art. 4 - Pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi**
- Art. 5 – Programmazione dei fabbisogni**

**Capo II
Collaborazioni Coordinate e Continuative**

- Art. 6 - Natura del rapporto di collaborazione**
- Art. 7 - Avviso di selezione**
- Art. 8 - Procedura comparativa**
- Art. 9 - Conferimento in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**
- Art. 10 - Individuazione del collaboratore e stipula del contratto**
- Art. 11 - Compensi e liquidazione**
- Art. 12 - Modalità di svolgimento dell’incarico**
- Art. 13 - Sospensione, proroga o integrazione dell’incarico**
- Art. 14 - Risoluzione della collaborazione, penali, recesso**

**Capo III
Prestazioni occasionali**

- Art. 16 - Procedura e modalità di individuazione**
- Art. 17 - Contenuti essenziali dei contratti**

**Capo IV
Incarichi professionali esterni**

- Art. 18 - Procedure e modalità di affidamento**

**Capo V
Disposizioni finali**

- Art. 19 - Ambito di efficacia ed entrata in vigore**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Normativa, finalità ed ambito di applicazione

Fermo restando il principio generale in forza del quale Arpa Piemonte provvede all'attuazione dei propri compiti istituzionali con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile e dell' art. 7, comma 6, 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo.

Rientrano nel presente regolamento, le seguenti fattispecie:

A) incarichi di prestazioni occasionali

rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in una prestazione d'opera avente il carattere della occasionalità, resi senza vincolo di subordinazione, di durata non superiore ai trenta giorni e corrispettivo inferiore ai 5.000,00 euro;

B) incarichi professionali esterni

rapporti di lavoro autonomo professionale instaurati con soggetti aventi, di norma, iscrizione in Albi o Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera intellettuale specialistica;

C) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa

rapporti di lavoro autonomo, commissionati ad *esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria*, finalizzati alla produzione di un risultato o di una sequenza di risultati, integrati stabilmente nell'attività del committente ed aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Dirigente responsabile che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento. Tali incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. I suddetti incarichi vengono svolti senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 2

Soggetti competenti all'affidamento dell'incarico

Competono al Dirigente responsabile della SC 18 "Gestione e sviluppo delle Risorse umane" il conferimento e ove previsto il rinnovo degli incarichi di cui all'art. 1.

Sono di competenza del Direttore Generale gli incarichi a diretto supporto della Direzione Generale.

ART. 3

Presupposti per il conferimento

Arpa Piemonte, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, può conferire gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, in presenza dei seguenti presupposti:

1. corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dalla Legge istitutiva regionale n. 60/1995 e s.m.i. all'Arpa Piemonte e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
3. prestazione altamente qualificata e di natura temporanea;
4. predeterminazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
5. quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Non possono in ogni caso essere affidati incarichi aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

ART. 4

Pubblicizzazione degli incarichi affidati

Arpa Piemonte, in base a quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 3, commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), pubblica sia sul proprio Albo pretorio che sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione ad essi dedicata, gli incarichi affidati ai consulenti e collaboratori esterni con l'indicazione dei riferimenti identificativi del soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso.

Le attività di pubblicazione e di aggiornamento di cui al presente articolo sono effettuate a cura della SS 18.01 "Amministrazione del personale dipendente e convenzionato".

ART. 5

Programmazione dei fabbisogni

Arpa Piemonte, nell'ambito della programmazione delle proprie attività e con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, individua annualmente i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano delle competenze e delle professionalità cui ricollegare gli incarichi di cui all'art. 1.

Capo II Collaborazioni Coordinate e Continuative

ART. 6

Natura del rapporto di collaborazione

Arpa Piemonte, previa valutazione dei presupposti di cui all'art. 3, conferisce incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sul presupposto dell'assenza al proprio interno di competenze elevate in termini qualitativi.

I collaboratori, pur operando in autonomia sono soggetti ai poteri di indirizzo e di direttiva del dirigente competente.

Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea.

Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

In nessun caso il rapporto di collaborazione può trasformarsi in rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e/o a tempo indeterminato.

Agli incarichi in questione, si applica la disciplina fiscale e previdenziale di diritto pubblico dettata dalla normativa in vigore.

ART. 7

Modalità di individuazione: Avviso di selezione

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa Arpa Piemonte procede all'indizione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, al fine della predisposizione dell'elenco di esperti tra cui scegliere il soggetto cui affidare l'incarico in questione.

Gli avvisi pubblici devono essere redatti secondo il modello allegato al presente regolamento (Allegato 1) e devono, in particolare, indicare:

- il progetto che l'amministrazione deve realizzare e le attività connesse al progetto medesimo;
- i requisiti generali di ammissione, tra cui il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali e competenze richieste ;
- il luogo, la durata ed il compenso della collaborazione;
- la documentazione da produrre;
- le modalità di presentazione delle domande

I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

L'avviso di selezione verrà pubblicato all'Albo della sede centrale e sul sito Internet dell'Agenzia www.arpa.piemonte.it. L'avviso verrà, altresì, trasmesso, mediante posta elettronica, a tutte le Strutture Complesse di Arpa Piemonte che provvederanno ad affiggerlo nelle rispettive sedi.

Successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico, sulla base dei curricula raccolti, il Responsabile della Struttura Complessa 18 "Gestione e sviluppo delle risorse umane" con propria determinazione prenderà atto dei curricula pervenuti e in tale sede verrà redatto l'elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

L'inclusione nell'elenco non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento di incarico.

E' facoltà dell'Agenzia utilizzare il medesimo elenco anche per conferimenti di incarichi relativi a progetti diversi rispetto a quello originario. L'elenco di esperti così predisposto avrà validità triennale.

Durante il periodo di vigenza, l'elenco di cui sopra potrà essere impiegato da tutte le Strutture Complesse di Arpa Piemonte anche relativamente a progetti diversi da quello originario.

Art. 8

Modalità di individuazione: procedura comparativa

Il conferimento degli incarichi avrà luogo in seguito alla procedura comparativa tra il livello di professionalità richiesto per l'espletamento del progetto e quello dimostrato dai curricula dei soggetti collocati nell'elenco di cui all'art. 7.

Il Responsabile della Struttura Complessa richiedente dovrà tener conto della professionalità e dell'esperienza acquisite dagli interessati in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico da affidare.

Costituiranno, in particolare, oggetto di valutazione:

- a. grado di adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di eventuali altri titoli formativi posseduti in relazione all'incarico da conferire;
- b. grado di professionalità acquisita, ricavabile anche da precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quelle oggetto dell'incarico.

Art. 9

Conferimento di incarichi in via diretta

E' consentito l'affidamento diretto, senza preventivo espletamento della procedura di cui all'art. 7, unicamente in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero nessuna venga ritenuta idonea al caso di specie. L'atto di affidamento dovrà riportare una relazione sull'esito infruttuoso del predetto avviso pubblico (ovvero sull'inadeguatezza delle candidature). L'incarico verrà affidato consultando gli elenchi redatti in occasione di altri avvisi ovvero la banca dati dei curricula presente presso la SC 18 "Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane";
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, non è compatibile con i termini imposti dalla procedura di cui all'art. 7;
- c) nell'ipotesi di incarichi a diretto supporto della Direzione Generale, entro un limite di durata anche coincidente con il mandato del Direttore Generale.

Art. 10
Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

Il conferimento degli incarichi sarà effettuato dal Dirigente responsabile della SC 18 "Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane" su richiesta motivata del Responsabile della Struttura Complessa richiedente previa dichiarazione, da parte di quest'ultimo Responsabile, di sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Al soggetto individuato sarà assegnato un termine per l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il contratto, stipulato a cura del Dirigente responsabile della SC 18 "Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane", dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. durata del rapporto non superiore al limite di durata del programma di lavoro, prorogabile solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
- b. corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- c. modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia;
- d. la possibilità di prevedere il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore;
- e. la risoluzione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e il recesso, previa motivata comunicazione, nei casi e con le modalità previste dal codice civile;
- f. la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL e la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi da parte del collaboratore;
- g. la possibilità di assentarsi, senza sospensione del contratto e senza riduzione del corrispettivo, per un periodo di 30 giorni (da porzionare in base alle ore effettive di servizio prestato) per garantire il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche;
- h. la garanzia del rispetto della normativa sulla tutela della maternità e della paternità, mediante sospensione del contratto fino a 180 giorni, senza erogazione del corrispettivo;
- i. la garanzia del rispetto della normativa sulla tutela e la dignità dei collaboratori, sulla sicurezza sul lavoro, nonché delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini in conformità alla legislazione vigente.
- j. la dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662 e 3, comma 18, della legge 24.12.2007, n. 244, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il Dirigente Responsabile della SC 18 "Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane" sarà competente ad effettuare tutte le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla legge con riferimento al conferimento degli incarichi.

ART. 11

Compensi e liquidazione

Il corrispettivo della prestazione, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'Amministrazione ricava dalla prestazione.

Il compenso viene liquidato e pagato in rate mensili posticipate, conteggiate sulla durata complessiva della prestazione.

ART. 12

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Arpa Piemonte, in particolare, è tenuta a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

L'incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico.

All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

Arpa Piemonte esercita un'attività di controllo sull'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

ART. 13

Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto.

Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestata dal Dirigente responsabile della Struttura presso la quale si svolge la collaborazione, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dei risultati. In tale caso il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo.

Non è configurabile il rinnovo dell'incarico di collaborazione, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita procedura di valutazione comparativa.

Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dei risultati da parte dell'Amministrazione.

ART. 14

Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso

La colpa grave e/o l'inosservanza delle direttive ricevute ovvero la negligenza ed imperizia atte a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti potranno determinare la risoluzione del contratto, previa contestazione dell'addebito all'interessato, fatto salvo il diritto di risarcimento di ogni danno subito dall'Agenzia.

Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Capo III

Prestazioni occasionali

ART. 16

Competenza, procedura e modalità di individuazione

Ferma restando la necessaria valutazione dei presupposti di cui all'art. 3, l'individuazione dell'incaricato deve essere preceduta dagli adempimenti di cui alle disposizioni contenute agli articoli, 9 e 10, consultando in via prioritaria gli elenchi redatti in occasione di altri avvisi.

Gli incarichi di cui al presente Capo sono affidati dal Dirigente responsabile della SC 18 "Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse umane" su richiesta motivata del Responsabile della Struttura Complessa richiedente, previa dichiarazione da parte di quest'ultimo Responsabile di sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 17

Contenuti essenziali del contratto

I contratti di cui al presente Capo devono avere i seguenti contenuti essenziali:

1. descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
2. tempi previsti ed eventuali penalità;
3. corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
4. responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;

Capo IV Incarichi professionali esterni

ART. 18 Procedura di affidamento

Ferma restando la valutazione dei presupposti di cui all'art. 3, gli incarichi professionali di importo non superiore a Euro 210.000,00 sono da Arpa Piemonte affidati attraverso la procedura del *cottimo fiduciario* di cui al Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi approvato con DDG n. 209 del 10/05/2007.

La presente disposizione si applica agli incarichi esterni conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Capo V

Art. 19 Ambito di efficacia ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Agenzia.

Il presente regolamento non si applica ad eventuali incarichi che, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere affidati a soggetti interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui alla Legge 296/2006.

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Istituita con Legge Regionale n.60 del 13 Aprile 1995
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 - 10135 TORINO
CODICE FISCALE - PARTITA IVA 07176380017

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO _____**

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: _____

In esecuzione a _____ del _____ si rende noto che Arpa Piemonte intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

Il presente avviso pubblico viene indetto in applicazione di quanto previsto nel "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni presso le Strutture dell'Arpa Piemonte" approvato con decreto del Direttore Generale n. ----- .

ART. 1

Requisiti d'ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. *titolo di studio:* _____
2. *significativa esperienza in materia di* _____
3. *cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea*
4. *godimento dei diritti civili e politici*
5. *idoneità fisica all'incarico*
6. *dichiarazione di eventuali incarichi svolti presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni* _____ *dal* _____ *(indicare gg.mm.aa.) al* _____
7. *non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;*
8. *non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione.*

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 2**Oggetto della collaborazione e specifiche dell'incarico**

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito nell'ambito del seguente progetto: ".....".

La prestazione oggetto della collaborazione consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

.....

ART. 3**Modalità di espletamento della collaborazione**

Il collaboratore dovrà svolgere presso la Struttura Complessa le attività concordate con il Dirigente responsabile.

Le prestazioni verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del committente.

Il collaboratore è tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del codice civile, impegnandosi a non divulgare notizie o informazioni relative ai risultati del lavoro svolto o relative all'Arpa Piemonte nel suo complesso, e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta da Arpa Piemonte medesima.

ART. 4**Durata e compenso della collaborazione**

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha validità di _____ e può essere prorogato ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.

Il contratto di collaborazione in nessun caso può trasformarsi in rapporto di lavoro dipendente.

Per l'incarico di collaborazione è previsto un compenso di Euro annui al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di Euro..... per la partecipazione ad attività strettamente connesse con l'incarico, previamente autorizzata.

Il pagamento del compenso avverrà in rate mensili corrisposte nel mese successivo a quello della prestazione resa.

ART. 5**Modalità di presentazione della domanda di ammissione**

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il curriculum di studio e professionale debitamente firmato, tramite le seguenti modalità:

- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
.....In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di Arpa.
- consegna a mano presso durante i seguenti orari

La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema (allegato A), deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.

Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre il giorno, quale data di scadenza del presente avviso. Il termine è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

ART. 6

Pubblicazione

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo della Sede centrale dell'Arpa Piemonte e sul sito internet dell'Agenzia www.arpa.piemonte.it. L'avviso verrà, altresì, trasmesso, mediante posta elettronica, a tutte le Strutture Complesse di Arpa Piemonte che provvederanno ad affiggerlo nelle rispettive sedi.

ART. 7

Predisposizione dell'elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione

Successivamente alla scadenza del presente avviso, sulla base dei curricula raccolti, il dirigente responsabile della SC 18 "Struttura della gestione e sviluppo delle Risorse umane" formula un **elenco in ordine alfabetico** dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico in oggetto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni.

L'inclusione nell'elenco non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico professionale.

L'elenco di esperti così predisposto ha validità triennale a decorrere dalla data di predisposizione dell'elenco medesimo. Durante il periodo di vigenza, l'elenco può essere impiegato da tutte le Strutture Complesse di Arpa Piemonte anche relativamente a progetti diversi da quello di cui all'art. 2.

ART. 8

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e dagli artt. 483 – 485 e 486 del codice penale.

ART. 9

Tutela della privacy

I dati personali di cui Arpa Piemonte viene a conoscenza, in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'elenco dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 verrà reso noto sul sito internet dell'Agenzia www.arpa.piemonte.it.

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da trascrivere su carta libera)

Alla Struttura Complessa n. 18
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Via Pio VII, n. 9
10135 TORINO

__I__ sottoscritt__ Cognome _____ Nome _____
_____, nato il _____ a _____ (Prov. ____),
residente in _____ (Prov. ____),
Via _____ n. _____
telefono n. _____, Codice fiscale n. _____

chiede

di essere ammess_ alla procedura per il conferimento dell' incarico di collaborazione coordinata e continuativa indetta con..del.....

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall'art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445:

- a) di essere cittadino italiano oppure cittadino del seguente Stato dell'U.E:
_____;
- b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____, oppure di non essere iscritto per il seguente motivo:
_____;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure di aver subito le seguenti condanne penali: _____ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____;
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, oppure di essere stato destituito o dispensato dall'impiego per il seguente motivo: _____;
- e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto (dettagliare titolo, data e luogo del conseguimento, se il titolo è stato conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza _____);
- f) di aver prestato i seguenti servizi presso Enti privati e/o Pubbliche Amministrazioni: dal _____ (indicare gg.mm.aa.) al _____ (indicare gg.mm.aa.) in qualità di _____ oppure di non aver prestato servizio presso Enti privati e/o Pubbliche Amministrazioni;
- g) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

- h) di conoscere la seguente lingua straniera (inglese, francese, tedesco , spagnolo)_____;
- i) di essere a conoscenza dell'uso delle seguenti apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse (specificare)_____;
- j) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- k) di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all'art. 483 del codice penale, reato punito con la pena della reclusione sino a due anni;
- l) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente: *(indicare Cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico)*;
- m) di autorizzare Arpa Piemonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196 e s.m.i..

Si allegano alla presente:

- il proprio curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
- copia fotostatica sottoscritta di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- copia delle pubblicazioni e relazioni attinenti alle attività oggetto della collaborazione.

Data_____

FIRMA

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 30 maggio 2008, n. 74

Approvazione della convenzione con l'APAT per il rilevamento della diossina nella Regione Campania.

Il giorno 30/05/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

Il Direttore Generale

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 17 - Uffici amministrativi, Dott. Luigi Preziosi, di seguito integralmente riportata:

“L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

L'APAT svolge altresì attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative delle Agenzie regionali e delle province autonome per le attività di controllo e protezione ambientale.

Ora, l'art. 2, comma 4, del Decreto legge 24/07/2003, n.192, convertito con modificazioni nella legge n. 268 del 24 settembre 2003 “interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania”, attribuisce ad APAT il compito di potenziare le attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché di avviare i primi interventi di messa in sicurezza di bonifica dei terreni inquinati.

In attuazione di detta legge è stata sottoscritta in data 25 settembre 2003 una apposita Convenzione tra MATTM e APAT per interventi e attività specialistiche relative all'emergenza diossina nel territorio della Regione Campania, divenuta operativa nel gennaio 2004.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24/04/2007 (G.U. n. 104, del 07/05/2007) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra anche in relazione alla contaminazione da diossine con la nomina dell'Apat quale soggetto attuatore.

L'Apat ritiene di dover proseguire la propria attività facendo prioritariamente ricorso al sistema pubblico, in generale, ed al sistema agenziale, in particolare, così da ottenere un notevole risparmio economico e ottimizzazione della spesa, autorevolezza del risultato e contestuale rafforzamento della capacità analitica del sistema.

Tale soluzione può, tra l'altro, fornire un significativo contributo alle fasi di sviluppo e taratura della rete integrata per attività analitiche complesse, istituite nell'ambito del sistema agenziale.

Nel corso della riunione del 7 maggio 2008, il Consiglio Federale ha individuato la tariffa per analisi PCB - diossina simili e per diossina nella misura minima tra quelle applicate dalle singole agenzie e che risulta essere sensibilmente inferiore alle tariffe praticate ad Apat dai laboratori privati.

L'Arpa Piemonte, preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 3 della propria legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, ha tra i compiti istituzionali la partecipazione a iniziative progettuali e gruppi di lavoro tematici della rete interagenziale APAT/ARPA/APPA.

L'Arpa Piemonte, in ragione di quanto sopra evidenziato, previo contatto e richiesta di collaborazione tecnica da parte di APAT, si è dichiarata disponibile a partecipare all'azione di rilevamenti dei livelli delle diossine nella Regione Campania.

Infatti, l'APAT ha riconosciuto nella nostra Agenzia un soggetto particolarmente idoneo a garantire il corretto svolgimento delle attività, in quanto ha acquisito specifiche competenze e professionalità nel settore in argomento.

A tal proposito, in data 21 maggio 2008 l'APAT ha trasmesso alle varie Agenzie regionali e provinciali una proposta di testo di convenzione per l'attivazione della predetta rete dei laboratori per il monitoraggio delle diossine nella regione Campania.

Tale proposta regola le modalità, le condizioni e le procedure relative alla collaborazione e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dall'APAT alle diverse agenzie regionali e provinciali.

Si sottolinea tra l'altro che la collaborazione dell'Arpa Piemonte alla campagna di monitoraggio prevede la partecipazione alla predisposizione e alle attività previste nel “Piano di indagine”, alle attività di QA/QC organizzate da APAT, elaborazione dati e predisposizione di una relazione tecnica, e stesura del documento finale di presentazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

L'APAT riconoscerà all'Arpa Piemonte i costi per il personale, per le misure, per le missioni ed altri eventuali costi aggiuntivi fino ad un importo massimo complessivo di Euro 138.360,00 fuori campo IVA, in tre rate pari al 30 % al completamento del “Piano di indagine”, un ulteriore 30 % successivamente alla consegna della relazione tecnica ed il saldo alla presentazione del documento finale.

Le Parti dovranno inoltre provvedere, entro 15 giorni dalla stipula, a designare i rispettivi responsabili dell'attuazione della convenzione tramite apposita comunicazione da inviarsi alla controparte con lettera raccomandata.

La convenzione ha durata di nove mesi dalla stipula.

La Struttura dell'Arpa Piemonte chiamata alla realizzazione delle attività previste in convenzione è individuata nella Struttura Complessa 03 - Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile, ed in particolare nella SS 03.02 - Polo microinquinanti.

Ritenuto di confermare la disponibilità allo svolgimento della collaborazione, si propone pertanto di

approvare la convenzione con l'APAT per il rilevamento della diossina nella Regione Campania nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale".

Tutto ciò premesso;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'art. 38, istitutivo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT);

Visto l'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 286/06 del 24 novembre 2006, recante modifiche all'organizzazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Visti l'art. 2, comma 2 e 2 bis, e l'art. 3 della L.R. 60/95, istitutiva dell'Arpa Piemonte, come modificata dalla L.R. 20 novembre 2002, n. 28;

Vista la legge 24 settembre 2003, n. 268;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, n. 3586;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente :

1. di approvare e sottoscrivere con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania e relativi allegati, nel testo che si unisce al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la Struttura dell'Arpa Piemonte chiamata alla realizzazione delle attività previste in convenzione è individuata nella Struttura Complessa 03 - Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile, ed in particolare nella SS 03.02 - Polo microinquinanti;

3. di designare quale responsabile di convenzione il Dirigente Responsabile della SS 03.02 - Polo microinquinanti, Dott. Giancarlo Cuttica;

4. di demandare alla stessa SS 03.02 - Polo microinquinanti, la comunicazione ad APAT della nomina del predetto responsabile di convenzione;

5. di dare atto che l'entrata presunta complessiva derivante dalla adozione del presente atto è pari ad euro 138.360,00 fuori campo IVA;

6. di accertare per il corrente anno 2008 l'entrata presunta pari al 60 % del totale complessivo, per un importo di euro 83.000,00 fuori campo IVA sul competente capitolo numero 1100 (U.P.B. 1702) ad oggetto "Trasferimenti correnti straordinari da enti del settore pubblico allargato" del bilancio dell'esercizio in corso;

7. di annotare sin d'ora l'entrata presunta del restante saldo pari al 40 % del totale complessivo, per

un importo di euro 55.360,00 fuori campo IVA sul competente capitolo numero 1100 (U.P.B. 1702) ad oggetto "Trasferimenti correnti straordinari da enti del settore pubblico allargato" del bilancio finanziario dell'esercizio 2009 e di dare atto che il conseguente accertamento di entrata sarà rilevato al rispettivo bilancio annuale autorizzativo;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura proponente, nonché al Responsabile della SS 03.02 - Polo microinquinanti, Dott. Giancarlo Cuttica, per gli adempimenti di competenza.

Silvano Ravera

Allegato

**CONVENZIONE PER IL RILEVAMENTO DELLA DIOSSINA
NELLA REGIONE CAMPANIA
(LEGGE N. 268 24 SETTEMBRE 2003)**

TRA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT)

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA)

**CONVENZIONE PER IL RILEVAMENTO DELLA DIOSSINA NELLA REGIONE
CAMPANIA (LEGGE N. 268 24 SETTEMBRE 2003)**

TRA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati 48, (omissis), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Giancarlo Viglione, (omissis), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Piemonte, di seguito denominata "ARPA", con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pio VII, n. 9 Codice Fiscale e Partita IVA (omissis) agli effetti del presente atto rappresentata dall'Ing. Silvano Ravera in qualità di Direttore Generale (omissis)

PREMESSO CHE

- l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;
- l'APAT, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 207 dell'8 agosto 2002 "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'art.8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300", svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, e in particolare le funzioni tecnico-scientifiche istituzionali concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'art.01 del D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 gennaio 1994, n.61;
- l'APAT, ai sensi dell'art. 1 lettera b), del Decreto Legge 4 dicembre 1993 n.496 convertito nella Legge 21 gennaio 1994, n.61 già citato, svolge attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative delle Agenzie regionali e delle province autonome per le attività di controllo e protezione ambientale;
- ai sensi dell'art.01 del citato D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 gennaio 1994, n.61 per attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente si intendono, tra le altre: la promozione nei confronti degli enti preposti della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi; la formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino e costiero; controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

- l'APAT, ai sensi dell'art. 2, comma 109, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, si configura come persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al controllo della Corte dei Conti;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2007 l'Avv. Giancarlo Viglione è nominato Presidente dell'APAT;
- l'art. 2 comma 4 del Decreto legge 24/7/2003 n.192 convertito con modificazioni nella legge n. 268 del 24 settembre 2003 "interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania", attribuisce ad APAT il compito di potenziare le attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché di avviare i primi interventi di messa in sicurezza di bonifica dei terreni inquinati;
- in attuazione di detta legge è stata sottoscritta in data 25 settembre 2003 una apposita Convenzione tra MATTM e APAT per interventi e attività specialistiche relative all'emergenza diossina nel territorio della Regione Campania, divenuta operativa nel gennaio 2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24/4/2007 (G.U. n. 104 7/5/2007) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra anche in relazione alla contaminazione da diossine con la nomina dell'Apat quale soggetto attuatore;
- l'Apat ritiene di dover proseguire la propria attività facendo prioritariamente ricorso al sistema pubblico, in generale, ed al sistema agenziale, in particolare, così da ottenere un notevole risparmio economico e ottimizzazione della spesa, autorevolezza del risultato e contestuale rafforzamento della capacità analitica del sistema;
- tale soluzione può, tra l'altro, fornire un significativo contributo alle fasi di sviluppo e taratura della rete integrata per attività analitiche complesse, istituite nell'ambito del sistema agenziale;
- nel corso della riunione del 7 maggio 2008, il Consiglio Federale ha individuato la tariffa per analisi PCB- diossina simili e per diossina nella misura minima tra quelle applicate dalle singole agenzie e che risulta essere sensibilmente inferiore alle tariffe praticate ad Apat dai laboratori privati;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte, di seguito denominata ARPA, si è dichiarata disponibile a partecipare all'azione di rilevamenti dei livelli delle diossine nella Regione Campania;
- l'ARPA, è Organo Tecnico della Regione, istituito e disciplinato con Legge Regionale del 13.04.1995, n. 60, successivamente modificata con Legge Regionale del 20.11.2002, n. 28 ;
- l'ARPA è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 3 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione;
- tra i compiti istituzionali dell'ARPA è prevista la partecipazione a iniziative progettuali e gruppi di lavoro tematici della rete interagenziale APAT/ARPA/APPA;
- l'ARPA è soggetto particolarmente idoneo a garantire il corretto svolgimento delle attività, in quanto ha acquisito specifiche competenze di settore ;
- l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ARPA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.

ART. 2**(Oggetto)**

Oggetto della convenzione è la partecipazione dell'ARPA alla campagna di monitoraggio per la verifica dei livelli di diossine, furani e PCB diossina simile nell'ambiente della Regione Campania, finalizzata anche alla determinazione per quanto possibile delle cause e delle potenziali sorgenti della contaminazione. Tali attività rientrano nell'ambito della Convenzione stipulata il 25/9/2003 con il MATTM in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 268 del 24 settembre 2003 e saranno eseguite dal Sistema delle Agenzie Ambientali APAT/ARPA/APPA in raccordo con le analoghe attività condotte da altre strutture regionali.

Le suddette attività ed il costo massimo previsto per ciascuna Agenzia, desunto anche sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 5, sono indicati nella tabella di massima, che si allega alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 3**(Modalità della prestazione)**

Per l'attuazione di quanto indicato nell'art. 2, ovvero la partecipazione dell'ARPA alla campagna di monitoraggio, le attività da espletare nell'ambito della suddetta convenzione sono:

- a) partecipazione alla predisposizione del "Piano di indagine" entro 15 giorni dalla sottoscrizione della stessa. Questo deve almeno contenere il piano di attività dettagliato con i relativi costi ed il cronoprogramma delle seguenti fasi: 1) piano di indagine, 2) definizione dei protocolli di campionamento e misura, 3) campionamento e misure da concludersi entro il 31/12/2008 4) elaborazione dei dati;
- b) partecipazione alle attività previste nel suddetto "Piano di indagine";
- c) partecipazione alle attività di QA/QC organizzate da APAT ;
- d) elaborazione dei dati ottenuti e predisposizione di una relazione tecnica rappresentativa delle attività effettuate nell'ambito della presente convenzione;
- e) partecipazione alla stesura del documento finale di presentazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

ART. 4**(Decorrenza e durata della Convenzione)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e terminerà entro nove mesi a decorrere dalla stessa.

ART. 5**(Costo delle prestazioni)**

Ai sensi di quanto stabilito in sede di riunione del Consiglio Federale del 7/05/08 i costi delle prestazioni che Apat corrisponderà all'ARPA per la partecipazione alle attività oggetto della presente Convenzione sono di seguito fissati.

- 1) Misure analitiche

. Analisi di PCB diossina simili:	215 euro (costo unitario)
. Analisi di diossine/furani:	790 euro (costo unitario)

- 2) Personale

I costi del personale sono quelli stabiliti nell'ambito dei progetti afferenti alla legge 93/01, mentre i costi analitici tengono conto che l'APAT fornirà alle ARPA/APPA partecipanti alle attività oggetto della presente convenzione le soluzioni di riferimento necessarie alle attività analitiche, nonché il materiale e le attrezzature per il campionamento.

. Dirigenti:	500 euro al giorno
. Tecnici:	200 euro al giorno

- 3) Missioni

I costi delle missioni sono quelli vigenti all'interno dell'ARPA.

ART. 6**(Importo)**

L'importo massimo che Apat corrisponderà all'ARPA per le prestazioni oggetto della presente convenzione è pari a € 138.360/00, (vedi tabella colonna T).

Tale importo è determinato dalla somma dei seguenti addendi:

- 1) Costi del personale (vedi tabella colonna P);
- 2) Costo totale per le misure nelle quantità minime stabilite in fase di offerta (vedi tabella, colonna M);
- 3) Altri costi, articolati in costi delle missioni e costi di eventuali misure aggiuntive, rispetto al numero minimo di cui al punto 2, che si dovessero rendere necessarie. Tali altri costi saranno riconosciuti nella misura massima del 20% dei costi complessivi relativi alle prime due voci (vedi tabella colonna A) e la loro entità sarà concordata in fase di attuazione del Piano di Indagine.

L'importo massimo così determinato è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ARPA e trova copertura sui fondi.....

ART. 7**(Modalità e termini di pagamento)**

L'importo complessivo dovuto per le prestazioni fornite dall'ARPA, che non potrà comunque essere superiore al valore massimo stabilito al precedente art. 6, sarà corrisposto dall'APAT con le seguenti modalità:

- un primo rateo, pari al 30% dell'importo massimo anzidetto, a completamento ed approvazione da parte del Responsabile APAT della Convenzione, della predisposizione del "Piano di indagine", punto a) art. 3;
- un secondo rateo, pari al 30% dell'importo massimo anzidetto, a completamento delle attività stabilite ai punti b), c) e d) di cui al precedente art.3 e previo benestare da parte del Responsabile APAT della Convenzione;
- il saldo a completamento di quanto previsto al punto e) – art.3 previo benestare da parte del predetto Responsabile APAT della Convenzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito (in originale più 4 copie) che dovrà descrivere le attività svolte in coerenza con il Piano concordato col Responsabile di contratto APAT, nota intestata ad APAT - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

ART. 8**(Obblighi dell'ARPA)**

L'ARPA si impegna in esecuzione della presente convenzione:

- a) a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
- b) a fornire le prestazioni in giorni uomo e numero di analisi così come indicato nel Piano di Indagine ed in misura non inferiore a quanto indicato nella tabella allegata (vedi colonne M2 e M5) ;
- c) a mettere a disposizione della controparte i documenti relativi allo stato di avanzamento del servizio e tenere costantemente informata la controparte sulle attività effettuate, comunicandole al Responsabile APAT della Convenzione.

ART. 9**(Risoluzione della convenzione)**

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 10**(Nomina dei responsabili della convenzione)**

Il Responsabile di Convenzione APAT è la Dr.ssa Maria Elisa Belli

L'ARPA provvederà alla comunicazione del responsabile della convenzione mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte, entro giorni quindici dalla stipula della convenzione.

In caso di una eventuale modifica dei responsabili di convenzione, le parti provvederanno alla relativa comunicazione mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte, entro 15 giorni dalla designazione dei nuovi responsabili di convenzione.

ART. 11**(Riservatezza)**

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione degli effetti della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 12**(Vigilanza e approvazione Stato Avanzamento Lavori)**

La regolare esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione è sottoposta alla vigilanza del Responsabile di convenzione APAT.

A tal fine, l'ARPA presenterà, alle scadenze previste per la presentazione delle fatture, una relazione contenente lo Stato di Avanzamento dei Lavori.

A seguito dell'approvazione del S.A.L. da parte del Responsabile di convenzione APAT, l'ARPA potrà emettere la relativa fattura.

ART. 13**(Variazione delle attività previste)**

Qualora lo ritengano indispensabile le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 14**(Proprietà dei risultati)**

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà dell'APAT. Tali risultati potranno essere utilizzati dall'ARPA previo assenso scritto dell'APAT.

Quanto ad eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della Convenzione, fermo restando il diritto morale dell'autore/inventore ad essere riconosciuto tale, come previsto dalla normativa vigente, spettano all'APAT i diritti al rilascio del brevetto e al relativo sfruttamento industriale, previa corresponsione di un corrispettivo aggiuntivo da definirsi con accordi successivi.

ART. 15**(Spese ed oneri fiscali)**

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 16**(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del codice civile.

ART. 17**(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Stipulata il

APAT

ARPA ...

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt: 3 (Modalità della prestazione), 4 (Decorrenza e durata della convenzione), 5 (Costo delle prestazioni), 6 (Importo), 7 (Modalità e termini di pagamento), 8 (Obblighi dell'ARPA), 9 (Risoluzione della convenzione), 10 (Nomina dei responsabili della convenzione), 11 (Riservatezza), 12 (Vigilanza e approvazione Stato Avanzamento Lavori), 14 (Proprietà dei risultati), 16 (Norme applicabili), della presente convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

APAT

ARPA ...

.....

.....

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 30 maggio 2008, n. 75

Approvazione disciplinare per attività di analisi microbiologiche per la ricerca di legionella per il biennio 2008/2009.

Il giorno 30/05/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della SC 17 "Struttura degli Uffici Amministrativi", Dott. Luigi Preziosi, di seguito integralmente riportata:

"L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte effettua, dietro stipula di convenzione attività di analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella in matrici ambientali su richiesta delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie locali e delle Case Circondariali.

Considerata la necessità di semplificare l'iter amministrativo si sono stabilite, attraverso un disciplinare, che si allega quale parte integrante e sostanziale, le condizioni e i termini ai quali dovranno attenersi le proposte contrattuali delle Aziende interessate da formularsi ad Arpa Piemonte.

La negoziazione si riterrà conclusa con l'accettazione di Arpa Piemonte conforme alla richiesta dell'Azienda interessata. Tale accettazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Lo stesso termine è previsto in caso di mancata accettazione della richiesta nei casi di difformità rispetto ai criteri contenuti nel disciplinare.

In entrambe le circostanze, la volontà di Arpa Piemonte sarà espressa mediante nota formale sottoscritta dal Dirigente Responsabile della SC 20 "Centro Regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale" che, nell'ipotesi di accettazione, dovrà far precedere tale comunicazione da una determinazione di autorizzazione alla conclusione della convenzione.

A fronte dell'attività di analisi effettuata, Arpa Piemonte emette fattura del corrispettivo calcolato sulla base del tariffario, approvato con Decreto del Direttore generale n. 166 del 19 marzo 2004 e successivamente modificato e disponibile sul sito internet dell'Arpa.

Alla luce delle precedenti considerazioni si propone di approvare il disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa proposta, fra Arpa Piemonte e Aziende Sanitarie Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali e Case Circondariali, per l'effettuazione di analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella in matrici ambientali, per il biennio 2008/2009, che sono demandate alla Struttura Complessa 20 "Centro Regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale".

Tutto ciò premesso;

Visto l'art.5 legge n.60/95 modificato dalla L.R. n. 28 del 20 novembre 2002;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Complessa n. 17.02 in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui tutte si richiamano:

1) di approvare, per le ragioni citate in premessa, il disciplinare, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, per l'effettuazione di analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella in matrici ambientali per il biennio 2008/2009;

2) di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) e l'adozione degli atti amministrativi consequenziali ed attuativi avverrà a cura della SC 20 "Centro Regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale";

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC 17 proponente e alla SC 20 per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Silvano Ravera

Allegato

ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA RICERCA, IL CONTEGGIO E L'IDENTIFICAZIONE DI *LEGIONELLA* DISCIPLINARE

Premessa

Al fine di uniformare e semplificare l'iter amministrativo di conclusione delle relative convenzioni, si stabiliscono come di seguito i termini e le condizioni alle quali dovranno attenersi le proposte contrattuali delle Aziende interessate da formularsi ad Arpa Piemonte.

Art. 1

(Oggetto)

Il presente disciplinare, approvato con Decreto del Direttore Generale n del, stabilisce i termini e le condizioni ai quali l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (di seguito Arpa Piemonte) si rende disponibile ad effettuare attività di analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella in matrici ambientali su richiesta delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Locali (di seguito Aziende) di norma della Regione Piemonte e di Case Circondariali.

In ragione delle disposizioni che seguono, sono inapplicabili le disposizioni del codice civile previste dagli artt. 1329 ("*Proposta irrevocabile*") e 1336 ("*Offerta al pubblico*").

Art. 2

(Modalità per la presentazione delle richieste)

Le richieste, sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Azienda o da Soggetto delegato, devono essere presentate ad Arpa Piemonte presso gli uffici della Struttura Complessa 20 "*Centro regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale*", Via Sabaudia 164, 10095 Grugliasco (TO).

Le richieste devono contenere l'approvazione delle condizioni e dei termini fissati con il presente disciplinare e copia debitamente compilata della *"Scheda conoscitiva della struttura e della valutazione del rischio"* allegata e parte integrante del presente disciplinare. Tale scheda, che costituisce l'allegato XIII al documento della Regione Piemonte *"Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private"* pubblicato sul sito: www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/progetti/legionellosi.htm, può essere eventualmente sostituita da analogo documento che evidenzia almeno le principali caratteristiche impiantistiche della rete dell'acqua calda sanitaria, i trattamenti che normalmente vengono effettuati, i prodotti utilizzati e le frequenze di bonifica, se effettuate.

Contestualmente alle richieste, deve essere presentato un programma di massima dei controlli da effettuare nell'ambito del monitoraggio della struttura oggetto di indagine.

Art. 3

(Conclusione della convenzione)

La conclusione della convenzione, che ha durata biennale, ha luogo solo con l'accettazione di Arpa Piemonte conforme alla richiesta dell'Azienda.

Tale accettazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, così come attestata dal numero di protocollo Arpa Piemonte apposto in calce.

Nello stesso termine deve comunque esser resa nota anche la mancata accettazione della richiesta ovvero la disponibilità all'accettazione in tutto o in parte diversa rispetto a quanto proposto dall'Azienda.

In entrambe le eventualità, la volontà di Arpa Piemonte sarà espressa mediante nota formale sottoscritta dal Dirigente Responsabile della SC20 *"Centro regionale per l'epidemiologia e la salute ambientale"*, che, nell'ipotesi di accettazione, dovrà far precedere tale comunicazione da proprio atto amministrativo-contabile di autorizzazione alla conclusione della convenzione.

Art. 4**(Contenuto della convenzione)**

Il metodo di analisi adottato da Arpa Piemonte per la ricerca, conteggio e identificazione di Legionella in matrici ambientali è quello indicato nel Documento 04/04/2000 (G.U. n.103 del 5 Maggio 2000) "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" Allegati 2 e 3

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa Piemonte rispetta tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 per quanto riguarda i processi che, direttamente o indirettamente, concorrono alla gestione delle attività istituzionali; rispetta inoltre tutti i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le attività di prova e di taratura.

La prova ricerca, conteggio e identificazione di Legionella in campioni ambientali a matrice acquosa e non acquosa (biofilm), è stata accreditata dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori).

L'accreditamento da parte del SINAL comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Benché tale accreditamento sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non costituisce una garanzia, rilasciata dal SINAL, sulle singole prestazioni del laboratorio.

Art. 5**(Prelievo e consegna dei campioni)**

Il laboratorio che effettua le determinazioni analitiche e, qualora richiesto, il campionamento è la Struttura semplice 20.03 che ha sede a Novara in Viale Roma 7/d.

I campioni sono di norma prelevati, dopo accordo con il personale del laboratorio in seguito a nota scritta inoltrata tramite posta elettronica o fax, da personale qualificato delle Aziende con materiale fornito da Arpa Piemonte, secondo le modalità di prelievo e trasporto di cui all'allegato 2 del Documento 04/04/2000 All. 2 (G.U. n.103 del 5 Maggio 2000) "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" e consegnati, insieme alla scheda/verbale di

prelevamento debitamente compilato all'ufficio accettazione campioni sito a Novara in Viale Roma 7/d dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30.

E' consigliabile utilizzare la scheda/verbale di prelevamento "*Verbale di prelievo di campioni ambientali per la ricerca di Legionella spp*" allegata al presente disciplinare, allegato VIII al documento della Regione Piemonte "*Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private*" pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/progetti/legionellosi.htm.

Art. 6

(Rapporti di prova)

I rapporti di prova saranno trasmessi a mezzo posta da Arpa Piemonte all'indirizzo indicato nella richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Azienda o da Soggetto delegato.

Salvo eventi imprevisti, i rapporti di prova saranno emessi e rilasciati entro 30 giorni dalla data di accettazione del campione.

Nel caso del riscontro di parametri oltre i valori stabiliti, e tali da rappresentare un rischio per la salute, Arpa Piemonte provvederà a darne comunicazione immediata mediante fax.

Art. 7

(Analisi straordinarie)

Qualora l'Azienda ravvisi la necessità di effettuare verifiche aggiuntive rispetto a quanto inizialmente programmato, potrà procedere all'invio dei campioni solo dopo aver richiesto puntualmente al laboratorio la disponibilità a sottoporli ad analisi.

Art. 8

(Condizioni economiche)

A fronte dell'attività di analisi effettuata, Arpa Piemonte provvede ad emettere fattura del corrispettivo calcolato sulla base del tariffario pubblicato sul sito <http://www.arpa.piemonte.it/upload/CE/Tariffario.pdf>, oltre IVA nella misura di legge.

Per rapporti convenzionali e/o attività continuative, come previsto dal tariffario A.R.P.A. Piemonte, le tariffe sono soggette all'abbattimento percentuale pari al 5% in caso di prestazioni di importo globale compreso tra Euro 30.000,00 ed Euro 60.000,00, e pari al 10% per la sola quota eccedente Euro 60.000,00.

Gli importi previsti potranno subire variazioni a seguito di eventuali modifiche del relativo tariffario.

Le Aziende provvedono al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 9

(Rinvio e foro competente)

Per tutto quanto non previsto viene fatto rinvio alle disposizioni di cui al codice civile in materia di obbligazioni.

Eventuali controversie che dovessero discendere dall'interpretazione e dall'esecuzione delle convenzioni stipulate sulla base del presente disciplinare sono demandate all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'Arpa Piemonte.

Documenti di riferimento:

- Documento 04/04/2000 All. 2 (G.U. n.103 del 5 Maggio 2000) "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"
- Provvedimento 13 gennaio 2005 (G.U. n.51 del 3 marzo 2005) "linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali"
- "Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private" pubblicate www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/progetti/legionellosi.htm
- Provvedimento 13 gennaio 2005 (G.U. n.51 del 3 marzo 2005) "linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi"

Allegati:

"Scheda conoscitiva della struttura e della valutazione del rischio"

"Verbale di prelievo di campioni ambientali per la ricerca di Legionella spp"

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 6 giugno 2008, n. 78

Approvazione proposta di convenzione APAT - ARPA per i controlli di competenza statale relativamente alle aziende autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 59 del 2005.

Il giorno 06/06/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Direttore Tecnico, Dott. Enrico Garrou, di seguito integralmente riportata:

“ Il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva 96/61/CE I.P.P.C. - Integrated Pollution Prevention and Control recepita in Italia attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo n.372 del 4 agosto 1999.), inserendosi in una logica di razionalizzazione e semplificazione che valorizza le specifiche funzioni e competenze a livello centrale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e APAT) e sul territorio (Regioni, Enti locali e sistema delle Arpa) definisce il ruolo delle autorità competenti relativamente alle procedure autorizzative degli impianti industriali, nonché al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerando le singole matrici ambientali separatamente, ma come un unicum da salvaguardare.

Nello specifico il D.lgs. 59/05 attribuisce all'APAT, per gli impianti di competenza statale, e alle ARPA, per gli altri impianti, il compito di svolgere attività di controllo con oneri a carico del gestore.

Nell'ambito del gruppo di consultazione interagenziale APAT/ARPA/APPA su IPPC, è stato definito un modello di riferimento comune per la stesura del piano di monitoraggio e controllo che delinea i contenuti minimi del piano di monitoraggio e controllo e, riprendendo quanto già previsto dall'art. 11 comma 11 del Decreto sopra citato che stabilisce “...l'APAT esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle ARPA territorialmente competenti...” è stata formulata una proposta di testo di convenzione per l'espletamento dei controlli IPPC sugli impianti di competenza statale che mantiene a carico dell'APAT la funzione di coordinamento, mentre delega anche su questi impianti il controllo alle ARPA.

In data 15 novembre 2007, il Commissario dell'APAT ha trasmesso a tutti i direttori delle Agenzie il testo della convenzione di cui sopra, presentato ufficialmente in occasione del Consiglio Federale tenutosi a Roma il 17 dicembre 2007.

La convenzione della durata di sei anni, regola le modalità, le condizioni e le procedure relative alla collaborazione e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dall'APAT alle diverse Agenzie regionali e provinciali.

Un successivo programma operativo (piano biennale) individuerà gli impianti e le relative attività di controllo da effettuare, le risorse umane e strumentali necessarie ed i relativi corrispettivi economici.

Le Strutture dell'Arpa Piemonte che saranno chiamate, secondo le indicazioni e sotto il coordinamento del Direttore Tecnico alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione sono individuate nella Struttura Complessa 02 - Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia ambientale, nei Dipartimenti Provinciali presso i quali sono localizzati impianti soggetti ad A.I.A. di competenza nazionale individuati nell'ambito del Piano Operativo, individuando in particolare il Direttore Tecnico di Arpa Piemonte in qualità di Responsabile dell'attuazione della convenzione e il Dott. Massimo Boasso in qualità di referente per le attività tecnico-progettuali.

Ritenuto di esprimere la disponibilità allo svolgimento della collaborazione, si propone pertanto di approvare la convenzione con l'APAT per gli accertamenti di cui al comma 3, articolo 11, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, sul controllo e la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale (IPPC), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale”.

Tutto ciò premesso;

Visto il Decreto Legislativo n. 59/2005 di attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'art. 38, istitutivo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT);

Visto l'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, “Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300”;

Visto il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 286/06 del 24 novembre 2006, recante modifiche all'organizzazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Visti l'art. 2, comma 2 e 2 bis, e l'art. 3 della L.R. 60/95, istitutiva dell'Arpa Piemonte, come modificata dalla L.R. 20 novembre 2002, n. 28;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente :

1. di approvare e sottoscrivere con l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) la convenzione per gli accertamenti di cui al comma 3, articolo 11, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sul controllo e la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata

ambientale (IPPC), di cui al testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di individuare nel Direttore Tecnico di Arpa Piemonte il responsabile dell'attuazione di tutti gli adempimenti previsti in convezione, e nel Dottor Massimo Boasso il referente per le attività tecnico-progettuali;

3. di dare atto che le Strutture che saranno chiamate, secondo le indicazioni e il coordinamento del Direttore Tecnico di Arpa Piemonte sono individuate nella Struttura Complessa 02 - Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia ambientale e nei Dipartimenti Provinciali presso i quali sono localizzati impianti soggetti ad A.I.A. di competenza nazionale individuati nell'ambito del Piano Operativo;

4. di dare atto che gli accertamenti di entrata derivanti dal presente provvedimento non sono al momento quantificabili, stante la successiva emanazione dell'apposito decreto ministeriale di approvazione delle relative tariffe ed elaborazione dei piani operativi biennali e di rimandare pertanto a successivi provvedimenti, la quantificazione degli introiti derivanti dal presente atto sul competente capitolo n. 1100 capitolo (U.P.B. 1702) ad oggetto "Trasferimenti correnti straordinari da enti del settore pubblico allargato";

5. di dare atto che l'accertamento verrà effettuato in misura corrispondente alle attività in concreto realizzate sulla base delle effettive richieste che verranno da parte del Commissario Delegato"

6. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Arpa Piemonte;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Struttura Semplice n. 17.01 Affari Generali, al proponente Direttore Tecnico, nonché alla Struttura SC 02 e al Dott. Massimo Boasso per gli adempimenti di competenza e le relative comunicazioni alle diverse Strutture dipartimentali interessate.

Silvano Ravera

Allegato

CONVENZIONE

(con riferimento all'art.11, comma 11, del D. Lgs. n. 59 del 2005)

TRA

La (**ARPA/APPA interessata**) (denominazione per esteso della controparte) (di seguito denominata ".....") con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata dal (ovvero) agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù della(**delega o altro atto equipollente**) n... .. del, dal, nato a, il

E

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (nel seguito denominata "APAT"), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 – Codice Fiscale e Partiva I.V.A. (omissis) , agli effetti del presente atto rappresentata dal

PREMESSO CHE:

- a) l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;
- b) l'APAT, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 207 dell'8 agosto 2002 "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300", svolge le funzioni tecnico-scientifiche di interesse nazionale;
- c) tra le funzioni di cui al comma b che precede rientrano i controlli ambientali;
- d) il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone, all'art. 2, comma 109, la modifica della natura giuridica dell'Agenzia e della sua organizzazione, configurandola come persona

giuridica di diritto pubblico e ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

e) inserire altri riferimenti normativi della controparte;

- f) la direttiva 96/61/CE, del Consiglio, del 24 settembre 1996, nota anche come direttiva IPPC, è lo strumento di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale. Essa richiede ai Paesi appartenenti alla UE un nuovo atteggiamento per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attribuendo ai singoli organismi nazionali un'innovata funzione metodologica ed operativa rispetto alle questioni ambientali. La direttiva IPPC, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti e garantendo una corretta gestione delle risorse naturali;
- g) la modalità d'azione proposta dalla direttiva è incentrata su un approccio integrato per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dai principali settori industriali: approccio integrato dal punto di vista di un coordinamento delle autorità competenti relativamente alle procedure ed alle condizioni di autorizzazione alla produzione; approccio integrato al controllo delle emissioni nell'ambiente non più "assunto" come tre mezzi separati (acqua, aria e suolo), ma come un "unicum" da proteggere. Il tutto inserito in una logica di razionalizzazione e semplificazione che valorizzerà le specifiche funzioni e competenze a livello centrale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed APAT) e sul territorio (Regioni, Enti Locali e sistema delle agenzie ambientali);
- h) nell'ordinamento nazionale la direttiva IPPC è stata integralmente recepita con l'emanazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72);
- i) il decreto legislativo 59 del 2005 assegna anche all'APAT ed alle agenzie regionali e delle province autonome specifiche funzioni per l'attuazione della normativa

IPPC, in particolare nell'articolo 11, comma 3, ove si prevede che *“L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:*

- . il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ;*
 - . la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
 - . che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.”;*
- j) sempre l'articolo 11 del decreto legislativo 59 del 2005 recita, al comma 11, che *“L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.”;*
- k) stante il proprio mandato istituzionale e la natura fortemente territoriale delle attività connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'APAT si avvale della collaborazione delle agenzie per la protezione dell'ambiente, regionali e delle province autonome, con le quali opera in una logica di sistema;
- l) le strutture delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente dispongono delle competenze e delle specifiche conoscenze tecniche e strumentazioni necessarie per poter garantire il supporto tecnico ad APAT, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti, monitoraggi e controlli, previsti per verificare le condizioni dell'AIA per gli impianti industriali di competenza statale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

APAT si avvale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ovvero dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, per gli accertamenti di propria competenza di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005. Pertanto APAT e (**ARPA/APPa interessata**) stipulano la presente convenzione per stabilire le modalità, le condizioni e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti suddetti.

ART. 3

(Modalità di coordinamento)

Al fine dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 che precede:

- a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il biennio 2008 - 2009, entro il 30 settembre del 2009 per il biennio 2010 - 2011, entro il 30 settembre del 2011, per il biennio 2012 - 2013, APAT e (**ARPA/APPa interessata**) sottoscrivono un programma operativo che individua gli impianti e le relative attività di controllo da effettuare nel biennio di riferimento, le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei controlli, i corrispettivi economici corrispondenti;
- b) con trenta giorni di anticipo sull'effettuazione di ciascuna delle ispezioni, connessa ai controlli di cui all'articolo 2 e prevista nel piano biennale di cui al punto a) che precede, l'APAT avvia l'attività di ispezione e controllo, nominando un proprio referente e dandone comunicazione all' (**ARPA/APPa interessata**) che successivamente, e comunque entro 10 giorni, nel rispetto del piano di monitoraggio e controllo approvato dall'Autorità Competente, trasmette ad APAT comunicazione sulla composizione del gruppo ispettivo, sui dettagli dell'organizzazione della

ispezione (programmazione temporale, settori di intervento, specifiche prescrizioni, competenze degli ispettori e relative attribuzioni di responsabilità) di cui al punto a) che precede; APAT, con un anticipo minimo di 10 giorni sulla data fissata per l'ispezione può integrare con propri funzionari il gruppo ispettivo dandone comunicazione ad **(ARPA/APPa interessata)**;

- c) per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto b) **(ARPA/APPa interessata)** si impegna a trasmettere ad APAT una relazione sugli esiti dei singoli controlli, entro 50 giorni dalla conclusione di ciascuna attività ispettiva;
- d) alla scadenza del biennio di cui al comma a) che precede, entro 60 giorni, **(ARPA/APPa interessata)** si impegna a trasmettere ad APAT una relazione riepilogativa sugli esiti di tutti i controlli effettuati e sulle criticità rilevate;
- e) le relazioni di cui ai punti c) e d) che precedono, sono redatte in conformità a schemi concordati tra le parti e riportati in allegato al piano biennale di cui al punto a) che precede; le relazioni di cui ai punti c) e d) che precedono sono trasmesse in formato elettronico; suddette relazioni nonché tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione sono trasmesse dai Responsabili individuati al successivo art. 7, per il tramite dell'Osservatorio IPPC, non appena operativo;
- f) **(ARPA/APPa interessata)** conserva tutta la documentazione afferente alla presente Convenzione, presso i propri uffici, secondo le previsioni di legge vigenti e comunque, se inferiore, per un tempo minimo di 10 anni; APAT può accedere a tutta la documentazione che **(ARPA/APPa interessata)** gestisce per l'effettuazione dei controlli di cui alla presente Convenzione; **(ARPA/APPa interessata)** comunica ad APAT gli uffici presso i quali la documentazione è disponibile, nonché le modalità di gestione nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 11; suddetta documentazione può essere tenuta anche presso gli uffici dell'APAT; ai fini della rintracciabilità della documentazione, APAT predispone ed aggiorna regolarmente un elenco di tutta la documentazione eventualmente trasferita dalla **(ARPA/APPa interessata)**, identificando anche la sua collocazione e garantendo i necessari requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipula ed ha durata di sei anni.

Le parti fin d'ora riconoscono la possibilità di una proroga del termine finale, per fondati motivi da inoltrare con apposita richiesta scritta alla controparte, corredata da idonea documentazione giustificativa, entro un mese prima della scadenza.

ART. 5

(Importo)

Le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2005 sono stabilite da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 che precedono, in relazione al valore della tariffa, a carico del gestore, da applicare ai controlli e che sarà fissata dal decreto emanato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, APAT riconosce alla controparte un importo pari al 75% della quota parte relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e pari al 100% della quota parte relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

L'importo di cui all'articolo 5 che precede sarà pagato da APAT annualmente dietro presentazione di fattura, o altro documento fiscale previsto per legge, che sarà trasmesso da **(ARPA/APPa interessata)** assieme alla relazione di accompagnamento sull'esecuzione del piano biennale di cui all'art. 3. L'importo di cui all'articolo 5 che precede sarà corrisposto da APAT previa approvazione della relazione suddetta, da parte del responsabile della Convenzione per APAT ai sensi dell'articolo 7 che segue,

ed a seguito del positivo esito del trasferimento delle risorse secondo le modalità stabilite dal decreto richiamato all'articolo 5 che precede.

ART. 7

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

Le parti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 che precede, provvederanno alla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione della presente Convenzione con apposita comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata alla controparte.

ART. 8

(Obblighi delle parti)

Le parti si impegnano in esecuzione della presente Convenzione:

- a) a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
- b) a tenere costantemente informata la controparte sulle attività effettuate;
- c) a mettere a disposizione della controparte, i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro; inoltre (ARPA/APPA interessata) si impegna a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- d) a mettere a disposizione della controparte tutte le informazioni e i dati prodotti sui controlli ambientali, per il tramite dei rispettivi sistemi informativi sui controlli, al fine di alimentare il Sistema di Gestione dei Programmi e Interventi di Controllo Ambientale (SPINA), polo della rete SINAnet, già sviluppato in collaborazione tra APAT e Agenzie ARPA/APPA.

ART. 9

(Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte

inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 10

(Rinnovo della Convenzione)

La presente Convenzione si intende tacitamente rinnovata, per un ugual periodo, salvo diversa determinazione di una delle due parti contraenti, che dovrà essere manifestata entro tre mesi prima della scadenza.

ART. 11

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed (**ARPA/APPa interessata**), in, Via.....

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 15

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 16

(Contratti a terzi)

Prevvia autorizzazione scritta da richiedere al responsabile APAT, (**ARPA/APPa interessata**), nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, potrà stipulare, con soggetti terzi, nel rispetto del criterio generale di assenza di conflitti di interesse, contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa e (**ARPA/APPa interessata**) non disponga al proprio interno di corrispondenti competenze. Ove (**ARPA/APPa interessata**) faccia ricorso a personale in organico ad altre agenzie regionali e delle province autonome è sufficiente apposita comunicazione ad APAT.

(**ARPA/APPa interessata**) è a tutti gli effetti, la sola e unica responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

La parte, che si avvale della facoltà di cui al primo comma, manleva la controparte da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 17

(Utilizzo di proprie risorse umane)

è facoltà delle parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, individuare proprie risorse umane, che ai fini di un'ottimizzazione sinergica del loro operato, possano partecipare allo svolgimento delle attività.

È prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane individuate possano operare, a seconda delle necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate.

Le parti si impegnano a comunicare, tempestivamente, i nominativi del personale impiegato nelle attività, autorizzato all'ingresso nelle rispettive sedi.

ART. 18

(Variazione delle attività previste)

Qualora lo ritengano indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 19

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva di APAT, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte di **(ARPA/APPA interessata)** dei risultati per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Roma, li

(ARPA/APPA interessata)

APAT

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra e in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 3 (Modalità di coordinamento), 4 (Durata e decorrenza della Convenzione), 6 (Modalità e termini di pagamento) 7 (Nomina dei responsabili della Convenzione), 8 (Obblighi delle parti), 9 (Risoluzione della Convenzione), 10 (Rinnovo della Convenzione), 11 (Riservatezza), 12 (Spese e oneri fiscali), 15 (foro competente), 16 (Contratti a terzi), 17 (Utilizzo di proprie risorse umane), 18 (Variazione delle attività previste) e 19 (Proprietà dei risultati) della presente Convenzione, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

(ARPA/APPA interessata)

APAT

.....

.....

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 10 giugno 2008, n. 81

Approvazione Regolamento per l'uso degli strumenti di telefonia mobile e di connettività in mobilità.

Il giorno 10/06/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Responsabile Vicario della Struttura Complessa 19 "Struttura degli Uffici Tecnico Logistici", Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone, di seguito integralmente riportata:

L'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile è attualmente disciplinato dal regolamento approvato con il Decreto del Direttore Generale n. 59 del 17.02.2006.

A distanza di due anni dall'entrata in vigore di suddetto atto regolamentare appare necessario provvedere ad una rivisitazione dello stesso, ed in particolare ad una precisa disciplina delle misure di verifica del corretto utilizzo delle utenze.

In merito occorre rilevare che la legge finanziaria n. 244 del 24.12.2007 impone alle Pubbliche Amministrazioni la definizione di specifiche misure dirette a limitare l'assegnazione di apparecchiature telefoniche a circoscritte esigenze di servizio e ad individuare misure di verifica sul corretto utilizzo delle utenze.

A cura della Struttura Semplice 19.02 è stata elaborata una proposta di regolamento trasmessa alla Direzione Amministrativa di Arpa con nota 48136 del 22.04.2008; il testo regolamentare proposto non si discosta in modo significativo da quello approvato con Decreto n. 59 del 17.02.2006 ma contiene, in allegato, la disciplina minuziosa del sistema di verifiche che l'Agenzia attiverà, al fine di controllare il rispetto dei criteri relativi all'utilizzo degli apparati telefonici stabiliti nel regolamento. Nell'elaborazione delle procedure relative ai controlli si è tenuto conto in modo scrupoloso delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 13 del 19.03.2007).

In data 26.04.2008 suddetta proposta è stata inviata a tutti i Responsabili di Struttura Complessa dell'Agenzia, al fine di acquisire osservazioni e proposte di emendamento.

Sono pervenute numerose osservazioni e richieste di chiarimento che sono state adeguatamente vagliate.

Il testo proposto ai fini dell'approvazione è frutto di suddetto vaglio; si precisa che il criterio "guida" seguito è stato quello di contemperare gli indubbi vantaggi organizzativi derivanti dalla diffusione della telefonia mobile e delle sue molteplici applicazioni, con le esigenze, altrettanto pressanti, di contenimento della spesa pubblica.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 39 c. 2 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 78 del 13.02.2004

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio - in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni specificate in premessa

1. Di approvare il "Regolamento per l'uso degli strumenti di telefonia mobile e di connettività in mobilità" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e che consta di n° 6 articoli

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio finanziario dell'Arpa Piemonte

Silvano Ravera

Allegato

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE E DI CONNETTIVITA' IN MOBILITA'

ART 1 - Premesse

Il presente regolamento si applica a tutti gli incaricati, a tutti i dipendenti senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori dell'Agenzia Arpa Piemonte, a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto.

ART 2 - Principi di utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri strumenti di connettività

Per motivate esigenze di servizio il personale di Arpa Piemonte può essere dotato di telefono cellulare e di altri strumenti di connettività in mobilità, secondo le procedure e nel rispetto delle norme di utilizzo di seguito indicate.

La violazione del presente regolamento potrà comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché delle altre misure di tutela del caso.

ART 3 - Esigenze di servizio

L'uso del telefono cellulare e di altri strumenti per la connettività in mobilità può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità e disponibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente.

ART 4 - Concessione

La concessione del telefono cellulare o di altro strumento di connettività in mobilità è richiesta dai Responsabili di Struttura Complessa per i dirigenti e i dipendenti di rispettiva afferenza.

La richiesta deve essere prioritariamente finalizzata, ove possibile in relazione alla natura delle esigenze da assolvere, alla concessione di apparati di telefonia destinati ad un utilizzo collettivo da parte dei collaboratori della struttura in caso di svolgimento di servizi fuori sede.

In ogni caso, la richiesta deve essere esaurientemente motivata con la precisa e puntuale indicazione delle condizioni che determinano la concessione del telefono.

Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico dell'Agenzia sono dotati di un telefono cellulare di servizio, per tutta la durata dell'incarico, in relazione ai compiti ed alle particolari esigenze di servizio connesse all'espletamento dell'incarico.

L'assegnazione dei dispositivi di connettività sopra individuati è disposta dal Direttore Amministrativo, previa istruttoria effettuata dalla Struttura semplice Economato finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate nella richieste; il Direttore Amministrativo dispone inoltre le assegnazioni ai Responsabili di Struttura Complessa.

Sia il terminale sia la relativa utenza sono concessi in uso al dipendente fino ad esplicita revoca. Pertanto, al venire meno dei requisiti indicati o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Dirigente della Struttura Complessa interessata dovrà dare immediata comunicazione alla Struttura Semplice Economato che provvederà al ritiro del materiale fornito ed al conseguente riutilizzo dell'utenza.

Nell'ipotesi di trasferimento ad una diversa Struttura dell'Agenzia, il permanere delle condizioni per l'uso del telefono di servizio dovrà essere attestato dal Responsabile di Struttura Complessa di destinazione.

La concessione del telefono cellulare può essere disposta anche per periodi di tempo limitati, in relazione ad esigenze contingenti (eventi, missioni, servizi straordinari).

ART 5 - Norme di utilizzo

L'assegnatario del dispositivo di comunicazione mobile è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della presa in consegna fino alla restituzione e/o revoca e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione, per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni.

Nel caso in cui un apparecchio sia concesso a più utilizzatori, l'assegnatario è la persona che il Responsabile della Struttura Complessa o Semplice ha individuato nella lettera di richiesta. In ogni caso, la struttura dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori per tutta la durata della concessione.

In caso di furto o smarrimento dell'apparecchio il dipendente dovrà darne immediata comunicazione alla propria Struttura Complessa ed alla Struttura Semplice Economato, ai fini dell'immediato blocco dell'utenza.

Se il furto o lo smarrimento si verificano in circostanze o in tempi in cui non è possibile comunicare con la Struttura Semplice Economato, il dipendente dovrà provvedere personalmente al blocco della Sim contattando il gestore di telefonia mobile.

Il dipendente dovrà quindi presentare la formale denuncia di furto o smarrimento e farne pervenire copia alla Struttura Semplice Economato per gli adempimenti successivi.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio.

I dipendenti dovranno comunque utilizzare il telefono cellulare nei casi di effettiva necessità, ponendo la massima attenzione al contenimento della spesa.

E' obbligatorio l'uso del PIN di sicurezza della SIM.

E' esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati.

Gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile a titolo esclusivamente nominativo possono utilizzare il telefono di servizio per telefonate personali, solo avvalendosi della possibilità di fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private.

In tal caso, il dipendente dovrà sottoscrivere apposita nota contenente i dati necessari per la fatturazione delle telefonate private. Al dipendente verranno applicate le stesse condizioni tariffarie previste per Arpa Piemonte.

In mancanza della suddetta sottoscrizione, non è consentito l'uso del cellulare di servizio per telefonate di carattere privato.

In caso di malfunzionamento o di guasto dell'apparecchio o della Sim il dipendente dovrà rivolgersi al competente ufficio dell'Economato.

ART 6 - Sistema di verifiche

L'Agenzia, in attuazione dell'art. 2, comma 594 della Legge finanziaria 2008, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, applica un sistema di verifiche sull'utilizzo corretto delle utenze telefoniche secondo i principi e le modalità indicate nell'allegato A) del presente regolamento.

ALLEGATO A

“Modalità e procedure relative ai controlli sull'utilizzazione degli strumenti di telefonia a disposizione dall'amministrazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa”

L'Agenzia effettua i controlli su tutti gli strumenti di telefonia mobile messi a disposizione dall'Agenzia stessa al fine di verificarne il corretto utilizzo. I controlli sono effettuati sulle base delle informazioni trasmesse dagli operatori telefonici alla struttura competente. Le informazioni contengono: il volume complessivo del traffico telefonico (relativo sia ai tempi sia all'importo) delle chiamate in uscita addebitate all'Agenzia con riferimento ai servizi voce/dati per ciascuna singola utenza, il dettaglio del traffico telefonico, comprensivo di data/ora/durata chiamata, numero chiamato (ultime tre cifre oscurate) per ciascuna singola utenza, volume dati scambiato per quanto riguarda il traffico dati / Internet. Le informazioni inerenti alle spese relative alle singole utenze sono periodicamente trasmesse ai Responsabili delle strutture a cui risultano assegnate le utenze stesse.

Sono escluse dal controllo le chiamate private effettuate previa digitazione di un apposito codice che comporta l'addebito della chiamata direttamente all'utilizzatore.

I controlli effettuati dall'Agenzia devono in ogni caso rispettare i seguenti principi:

- a) necessità: i dati trattati durante l'attività di controllo devono essere sempre e soltanto quelli strettamente necessari a perseguire le finalità di consentire di monitorare e mirano a ridurre la spesa pubblica, sia rilevando eventuali danni patrimoniali già posti in essere, sia agendo quale deterrente rispetto a comportamenti impropri e potenzialmente dannosi, per cui la loro omissione potrebbe comportare responsabilità patrimoniali dirette a carico dell'Agenzia;
- b) proporzionalità: i controlli devono sempre essere effettuati con modalità tali da garantire, nei singoli casi concreti, la pertinenza e non eccedenza delle informazioni rilevate rispetto alle finalità perseguite e specificate;
- c) imparzialità: i controlli devono essere effettuati su tutte le strumentazioni telefoniche messe a disposizione dall'Agenzia e conseguentemente possono coinvolgere tutti gli utilizzatori delle stesse, a

qualunque titolo abbiano assegnata la strumentazione. L'imparzialità inoltre deve essere garantita mediante sistemi automatici di estrazione casuale per l'effettuazione dei controlli a campione ed in nessun caso possono essere effettuati controlli mirati e ripetuti nei confronti di soggetti specifici con finalità discriminatorie o persecutorie o volutamente sanzionatorie. I controlli puntuali possono essere effettuati soltanto sulla base di specifiche, oggettive e circostanziate segnalazioni;

d) trasparenza e correttezza: in base a tale principio l'amministrazione deve mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire la preventiva conoscenza da parte di tutti i soggetti potenzialmente sottoposti ai controlli del presente disciplinare. Devono pertanto essere informati dei possibili controlli tutti i soggetti che operano, a qualunque titolo e con qualunque rapporto, per l'Agenzia. A tal fine l'Ente deve in particolare consegnare l'informativa ex art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali all'atto della sottoscrizione del contratto e tale informativa deve contenere espresso riferimento al presente disciplinare;

e) protezione dei dati personali: i controlli devono in ogni caso essere effettuati rispettando la dignità e la libertà personale dei soggetti sottoposti a controllo garantendo altresì la riservatezza dei dati personali raccolti durante la procedura di controllo. I dati devono essere gestiti soltanto dai soggetti preventivamente designati quali responsabili e incaricati del trattamento. I controlli devono essere effettuati rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le prescrizioni di cui all'art. 11 del Codice.

Modalità del trattamento dei dati

La normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali è descritta nel Testo Unico del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali" entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e noto come *Codice della privacy*.

Per trattamento dei dati personali, secondo il vigente *Codice della privacy* (art. 4 D.Lgs. 196/03), si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".

Per Responsabile del trattamento dei dati si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del vigente *Codice della privacy* (D.Lgs. 196/03), "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".

Per Incaricato del trattamento dei dati si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del vigente *Codice della privacy* (D.Lgs. 196/03), "la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile".

L'art. 30 del Codice precisa che le operazioni di trattamento possono essere compiute solo da soggetti nominati incaricati. Tale specificazione rende doverosa la designazione all'interno della struttura del titolare.

Modalità dei controlli sull'utilizzo delle strumentazioni telefoniche

Il controllo sull'utilizzo delle strumentazioni telefoniche, effettuato in forma anonima, è di tre tipologie:

- a) puntuale;
- b) a campione;
- c) controllo occasionale a seguito di "screening generale" dei tabulati in presenza di evidenti anomalie; e si effettuano nel modo di seguito indicato.

a) Controllo puntuale

Il controllo puntuale è effettuato su utenze telefoniche determinate, a seguito di specifica segnalazione effettuata da un soggetto terzo. Si considera terzo anche l'operatore telefonico.

Nel caso in cui la segnalazione del soggetto terzo si riferisca a una persona nominativamente individuata, la struttura competente all'effettuazione dei controlli deve dare informazione del controllo in corso al soggetto cui si riferisce la segnalazione, specificando che può essere presentata richiesta di accesso ai relativi documenti amministrativi a norma della Legge n. 241/1990 e ss. mod. e int.

b) Controllo a campione

Estrazione del campione

Il campione è costituito, in via alternativa:

- b.1) da una percentuale pari al 2% del totale delle utenze assegnate, con esclusione di quelle dati;
- b.2) da tutte le utenze assegnate ad una determinata struttura organizzativa.

L'identificativo univoco delle utenze è dato dalla posizione dell'utenza nella lista utenze complessiva, ordinata per numero utenza crescente, indipendentemente dall'operatore telefonico.

Nel caso b.1) sono estratte a sorte, con un generatore di numeri casuali, le singole posizioni (righe) fino al raggiungimento della percentuale sopra determinata.

Nel caso b.2) è estratta a sorte, con un generatore di numeri casuali, una struttura organizzativa tra tutte quelle dell'Agenzia e sono sottoposte a controllo tutte le utenze assegnate alla struttura estratta.

Le estrazioni di cui sopra sono effettuate alla presenza di due testimoni; dell'estrazione viene redatto un verbale.

c) Controllo occasionale a seguito di "screening generale" dei tabulati in presenza di evidenti anomalie

Suddetta tipologia di controllo viene attivata a seguito di un esame di carattere generale, in corrispondenza del processo di copiatura dei dati forniti, mediante CD, dall'operatore telefonico nel computer degli incaricati e in cui emerge una palese e immediata anomalia nei tabulati del traffico telefonico.

Le anomalie che possono emergere sono:

- orario chiamate precedente alle ore 07:30 e successivo alle ore 18:30 in considerazione del normale orario di servizio; l'elenco del personale che abitualmente, per ragioni di servizio, deve effettuare telefonate in una fascia oraria diversa da quella indicata, sarà debitamente segnalato al Responsabile della SS19.02;
 - numero di telefonate, compresi i messaggi di testo, che superano del 50% la media complessiva aziendale delle telefonate effettuate;
 - durata delle telefonate superiore al 50% della durata media complessiva aziendale;
 - alta ripetitività delle comunicazioni telefoniche ad utenze extra aziendali.
- L'anomalia viene identificata applicando la seguente formula matematica:

In ordine al numero delle telefonate:

$$\text{Media } M_c = \frac{\sum \text{Numero chiamate}}{\sum \text{Numero utenze}} \quad \text{Soglia di controllo} = M_c + \frac{1}{2} M_c$$

In ordine al tempo di conversazione:

$$\text{Media } M_t = \frac{\sum \text{Minuti di conversazione}}{\sum \text{Numero utenze}} \quad \text{Soglia di controllo} = M_t + \frac{1}{2} M_t$$

Disposizioni sanzionatorie e finali

A seguito dei controlli effettuati (in forma anonima) ove emergano comportamenti in violazione del presente regolamento, o comunque "anomali", il personale incaricato invierà alla Struttura Complessa (Responsabile della Struttura e personale assegnatario delle utenze telefoniche) in cui è stata rilevata l'anomalia avvisi generalizzati, in cui si evidenzierà l'utilizzo irregolare degli strumenti aziendali e si inviteranno gli interessati ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite nel presente regolamento. In tale circostanza saranno nuovamente effettuati controlli su quelle utenze per assicurarsi dell'assenza di ulteriori anomalie.

Qualora le violazioni persistessero l'Agenzia si riserva di procedere a controlli nei confronti dei singoli consegnatari. In questa ipotesi la Struttura Semplice Economato provvederà ad inviare al Responsabile della Struttura Complessa assegnataria dell'utenza e all'assegnatario dell'utenza stessa l'estratto delle telefonate oggetto di controllo. Il Responsabile della Struttura procederà, quindi, in contraddittorio con l'assegnatario dello strumento di telefonia per la verifica della correttezza nell'utilizzo e a trasmettere l'esito di suddetta verifica alla Struttura Economato per le successive attività di competenza.

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Decreto del Direttore Generale 10 giugno 2008, n. 82

Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali" dell'Arpa Piemonte.

Il giorno 10/06/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 17 - Uffici amministrativi, Dott. Luigi Preziosi, di seguito integralmente riportata:

"L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa volta ad assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed a favorire la partecipazione dei cittadini; attiene inoltre ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 / II Cost.).

La materia del diritto di accesso ha subito nel corso del tempo diversi e sostanziali interventi normativi che ne hanno modellato e precisato la natura ed ampliato la portata.

In adempimento dei principi sopra riportati, con D.D.G. n. 668 del 01.07.1997 l'Arpa ha adottato il proprio Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare ai sensi dell'art. 24, comma 2, che prevede l'obbligo per le singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti sottratti all'accesso.

Successivamente, con D.D.G. n. 53 del 03.02.1998, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento e sono state fornite ulteriori indicazioni in materia di adempimento al diritto di accesso ai documenti.

In seguito all'approvazione con D.D.G. n. 78 del 13.02.2004 del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si era reso necessario procedere ad un adeguamento della normativa interna in argomento; quindi, con D.D.G. n. 831 del 07.12.2004 è stato approvato un nuovo Regolamento di accesso, revocando il testo adottato in precedenza.

Alla luce delle nuove disposizioni modificative ed integrative della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanate con legge 11 febbraio 2005, n. 15, e legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché in seguito all'approvazione della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, si segnalava l'opportunità di integrare il Regolamento vigente con le necessarie precisazioni riguardanti, tra l'altro, le richieste di accesso relative ad atti o documenti

dell'Arpa Piemonte aventi carattere infra procedimentale o istruttorio e relative a procedimenti il cui Responsabile (ex L. 241/1990) sia organo o persona esterna all'Agenzia (Regione, Province, Comuni, ecc...).

E' stato così adottato un nuovo testo modificato del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, approvato da ultimo con D.D.G. n. 514 del 16 settembre 2005.

A partire da tale data, sono state emanate e successivamente entrate in vigore ulteriori disposizioni in materia a cui l'Agenzia ha inteso conformarsi e che devono ora essere formalizzate, riunite ed organizzate nella specifica forma di Regolamento interno.

In particolare, in materia di accesso e diffusione delle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, attuativo della direttiva 90/313/CEE, di cui si dava conto nel Regolamento ex D.D.G. 514/2005, è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, pubblicato in data 23 settembre 2005, ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"; l'emanazione di tale decreto è finalizzata a garantire sistematicamente e progressivamente il diritto di accesso e la diffusione dell'informazione ambientale in forme o formati facilmente consultabili.

Inoltre, importanti e significative novità sono state introdotte con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, pubblicato il 18 maggio 2006, ad oggetto: "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", che ha altresì abrogato il precedente D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ad eccezione del solo art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione) in attesa dell'approvazione dell'apposito regolamento governativo relativo ai casi di sottrazione all'accesso.

Tale normativa rinnova la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, demandando alle amministrazioni pubbliche interessate l'adozione dei necessari provvedimenti generali organizzatori.

Si ritiene quindi necessaria l'approvazione di un nuovo Regolamento interno di ARPA Piemonte in adempimento della rinnovata disciplina in argomento.

Il testo che si propone è costituito da otto titoli, suddivisi in capi, per un totale di ventinove articoli.

Accanto a disposizioni di carattere generale, si è preferito trattare separatamente l'accesso ai documenti amministrativi (Titolo II) e quello alle informazioni ambientali (Titolo III); ciò in ragione della speciale fattispecie delineata dalla normativa nel settore dell'accesso all'informazione ambientale che, pur rientrando in linea di massima nel più ampio concetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, conserva dei tratti distintivi derivanti dal particolare contenuto e valenza pubblica che la contraddistinguono.

Lasciando all'intero articolato del testo di "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali", allegato al presente provvedimento, la disciplina particolareggiata della materia con riferimento all'ARPA Piemonte, si ritiene opportuno esplicitare qui di seguito, alla luce delle più recenti pronunce

giurisprudenziali, alcune note interpretative in relazione a particolari modalità di esercizio in esso indicate.

In ordine ai controinteressati, tra le diverse novità introdotte dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, di particolare interesse è il ruolo assegnato all'eventuale controinteressato, individuato dalla pubblica amministrazione in base al contenuto della richiesta di accesso agli atti amministrativi; in tale ambito sorge quindi la necessità di operare il bilanciamento dei diversi interessi in conflitto, ossia quello all'informazione fondato sul principio della trasparenza che si attua con lo strumento del diritto di accesso, contrapposto alla riservatezza dei dati personali (sensibili e giudiziari) tutelati prioritariamente dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

Con riferimento alla natura del diritto di accesso, la definizione classica presa in considerazione, quale diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, viene in concreto ampliata qualificando quest'ultimo come diritto soggettivo non diretto, bensì "strumentale" alla tutela di altre posizioni giuridiche soggettive (diritti ovvero interessi legittimi); come riportato nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 18 aprile 2006, "...il diritto di accesso sembra assumere consistenza di diritto soggettivo ... (che) fa leva essenzialmente sul carattere vincolato dei poteri rimessi all'amministrazione in sede di esame dell'istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di elementi ostativi"; in tal modo, situazioni soggettive si caratterizzano per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi); in altre parole si è preso atto della natura essenzialmente strumentale della posizione giuridica riconosciuta e tutelata dal diritto di accesso, che caratterizza marcatamente la strumentalità dell'azione correlata.

Per quanto riguarda i legittimati, la categoria dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso (interessati) comprende altresì i soggetti, associazioni, comitati costituiti, portatori di interessi diffusi o collettivi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 555/2006).

In ordine alle forme di rigetto, la richiesta viene respinta con provvedimento espresso entro il termine previsto di trenta giorni dalla ricezione, come risultante dal protocollo in arrivo assegnato all'istanza; decorso inutilmente il termine citato, senza che sia formulata formale risposta, la richiesta è da intendersi comunque respinta in applicazione del previsto istituto del silenzio-rigetto.

Sempre in sede di rigetto dell'istanza, non sussistendo margini di discrezionalità, dovranno evidenziarsi la mancanza dei presupposti (carenza di interesse, non riconducibilità dell'atto a "documento amministrativo", esistenza di interesse contrario prevalente), ovvero la presenza di fattispecie di esclusione dall'accesso.

Ai fini del conseguente trattamento, rientra invece nella casistica dell'istanza irregolare o incompleta anche la mancanza della prescritta e puntuale indicazione degli estremi del documento, presupponendo per sua natura il diritto di accesso la volontà da parte del richiedente di acquisire atti ed informazioni di cui, in tutto od in parte, non è a conoscenza.

Per quello che concerne l'accoglimento della richiesta, quest'ultimo deve indicare le motivazioni, non unicamente d'ordine giuridico, che hanno costituito il fondamento dell'atto e ciò al fine di dar conto della propria azione soprattutto nel caso dell'esistenza di una posizione di controinteresse; al fine di verificare l'interesse della documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale, l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo provvedimento.

Con riferimento poi alla riservatezza, l'accesso deve per quanto possibile salvaguardarne l'interesse mediante modalità, alternative al diniego o alla limitazione, che utilizzino, ad esempio, la schermatura (omissis) dei nomi dei soggetti menzionati che, in qualità di controinteressati, abbiano dichiarato la ferma intenzione di mantenere l'anonimato sui propri dati identificativi; a questo riguardo assumono rilievo le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6524/2005, nonché n. 4999/2007, Sez. V.

La sentenza n. 6524/2005 ribadisce infatti che "...l'esigenza (della riservatezza dei terzi) ben può essere salvaguardata con modalità diverse (ad esempio schermando i nomi ...), senza limitare il diritto di accesso."

Inoltre la sentenza n. 4999/2007, pur dando atto che la recente giurisprudenza "... privilegia il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico ...", segnala la necessità che il principio in oggetto venga applicato cum grano salis, nel bilanciamento caso per caso dei contrapposti interessi; dunque, verificata rigorosamente l'effettività e la concretezza del collegamento dell'accesso al documento con la dichiarata esigenza di tutela, il diritto alla c.d. privacy può essere sacrificato solo a titolo di extrema ratio, restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto di accesso mediante le modalità alternative sopra evidenziate.

Tale possibilità viene esplicitata nell'articolo 13, comma 5, del Regolamento proposto, in ragione del quale l'Agenzia, nel caso di comunicazione ai controinteressati, potrà preavvisare questi ultimi della facoltà di mantenere l'anonimato sui propri dati identificativi previa apposita dichiarazione, fatto salvo quant'altro stabilito nel testo regolamentare.

In ordine ai pareri legali, si precisa che l'esclusione dal diritto di accesso, di cui all'art. 15, comma 4, lett. c), può essere disposta anche con riguardo ai pareri legali rilasciati dalla Struttura complessa 17, SS 17.03 - Affari legali e contenzioso.

Infine, per diritto della personalità o libertà fondamentale e inviolabile, di cui si fa menzione all'art. 15, comma 11, si intende il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, la libertà di movimento ecc..., ex artt. 13-28 della Costituzione.

Si segnala ancora che, in allegato separato al Regolamento in oggetto, sono stati predisposti ed aggiornati i necessari e seguenti allegati:

1. Modulo (U.GQ.S023) di richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed informazioni ambientali;
2. Modulo (U.GQ.S024) di richiesta di accesso ai dati meteorologici + annessa Legenda;

3. Modulo (U.GQ.S011) di richiesta di accesso all'Ufficio per le Relazioni con il Personale (U.R.P.E.R.);

4. Costi del diritto di accesso;

5. Modulo di Ricevuta di pagamento;

6. Elenco Sedi Urp dell'Arpa Piemonte .

Tali moduli ed allegati potranno essere in seguito aggiornati, se ritenuto opportuno e/o necessario, con determinazione dirigenziale in maniera indipendente dal Regolamento proposto, fatta comunque salva la stretta riferibilità alle disposizioni regolamentari cui afferiscono.

Con riferimento all'allegato sui costi del diritto di accesso, si precisa che l'aggiornamento periodico avverrà con determinazione della Struttura degli Uffici tecnico-logistici, sentita la Struttura Comunicazione istituzionale; i costi connessi all'elaborazione di dati meteorologici sono stabiliti nell'apposito modulo di richiesta di accesso U.GQ.S024.

Il Regolamento stesso, alla luce della normativa di settore, sarà sottoposto a verifica periodica, con particolare riguardo alla congruità delle categorie di documenti e informazioni sottratte all'accesso; le eventuali modifiche verranno adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente testo.

Del Regolamento dovrà essere data la più ampia diffusione e pubblicità, sia all'interno dell'Agenzia che, soprattutto, all'esterno, tramite le forme e gli strumenti anche informatici di comunicazione più idonei.

Inoltre, in adempimento di un obbligo di legge, sarà trasmesso per via telematica alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si propone dunque di approvare il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali" e relativi allegati nel nuovo testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale."

Tutto ciò premesso ;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

visti i precedenti Decreti del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 668 del 01/07/1997, n. 53 del 03/02/1998, n. 831 del 07/12/2004 e n. 514 del 16/09/2005;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);

visto l'art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici ...);

visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio - in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni specificate in premessa,

4. Di approvare il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali" dell'Arpa Piemonte, e relativi allegati, nel nuovo testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di adozione dello stesso e sostituisce integralmente il precedente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 514 del 16 settembre 2005.

6. Di dare atto che il Regolamento, alla luce della normativa di settore, sarà sottoposto a verifica periodica, con particolare riguardo alla congruità delle categorie di documenti e informazioni sottratte all'accesso; le eventuali modifiche verranno adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente testo.

7. Di dare atto che gli allegati al Regolamento in oggetto, ed in particolare l'entità dei rimborsi per rilascio di copie di cui all'art. 22, comma 11, potranno essere aggiornati successivamente in maniera indipendente dal Regolamento stesso, se ritenuto opportuno e/o necessario, con determinazione dirigenziale della Struttura degli Uffici tecnico-logistici, sentita la Struttura Comunicazione istituzionale, fatta comunque salva la stretta riferibilità dei moduli ed altri allegati alle disposizioni regolamentari cui afferiscono.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio finanziario dell'Arpa Piemonte.

9. Di trasmettere il Regolamento stesso, a cura della SC 17 proponente, per via telematica alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. Di dare la più ampia diffusione e pubblicità al presente "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali", a cura della SS 01.01 - Comunicazione istituzionale, per l'opportuna conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, tramite le forme e gli strumenti anche informatici di comunicazione più idonei, compreso l'inserimento sul sito Internet dell'Agenzia con facoltà di scaricare il Regolamento, l'apposita modulistica ed ulteriori informazioni, compresi gli eventuali costi.

11. Di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della SS 01.01 (Comunicazione istituzionale), via posta elettronica ai sensi della Direttiva del Direttore Generale n. 13/2004, a tutti i Responsabili di Struttura Complessa per gli adempimenti conseguenti ed inoltre di darne comunicazione a tut-

to il personale Arpa Piemonte, mediante avviso sulla rete Intranet, affinché possa prendere visione del Regolamento stesso sull'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia.

Silvano Ravera

Allegato



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

*Approvato con Decreto del Direttore Generale
n. 82 del 10/6/2008*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** - *Oggetto del Regolamento*
- Art. 2** - *Definizioni*
- Art. 3** - *Soggetti legittimati*

TITOLO II

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

ESISTENZA DI CONTROINTERESSATI

- Art. 4** - *Notifica ai controinteressati*

CAPO II

ACCESSO INFORMALE

- Art. 5** - *Modalità di esercizio dell'accesso informale*
- Art. 6** - *Esclusione dell'accesso informale*

CAPO III

ACCESSO FORMALE

- Art. 7** - *Procedimento dell'accesso formale*
- Art. 8** - *Accesso formale a dati meteorologici*
- Art. 9** - *Trasmissione all'amministrazione
o struttura competente*
- Art. 10** - *Istanza irregolare o incompleta*
- Art. 11** - *Accoglimento della richiesta*

CAPO IV

LIMITI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 12** - *Non accoglimento della richiesta*
- Art. 13** - *Limitazione del diritto di accesso*
- Art. 14** - *Differimento del diritto di accesso*
- Art. 15** - *Esclusione dal diritto di accesso*

TITOLO III

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16 - *Accesso all'informazione ambientale su richiesta*

Art. 17 - *Modalità dell'accesso all'informazione ambientale*

CAPO II

LIMITI DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Art. 18 - *Esclusione dall'accesso all'informazione ambientale*

Art. 19 - *Limitazione dell'accesso all'informazione ambientale*

TITOLO IV

RICORSI

Art. 20 - *Ricorso in sede giurisdizionale*

Art. 21 - *Riesame al difensore civico*

TITOLO V

RIMBORSO DEI COSTI DELL'ACCESSO

Art. 22 - *Costo delle copie*

Art. 23 - *Eventuali ulteriori costi*

Art. 24 - *Copie autentiche*

TITOLO VI

FORME DI PUBBLICITA' E ARCHIVIO ISTANZE

Art. 25 - *Pubblicità di documenti e informazioni ambientali*

Art. 26 - *Archivio delle istanze di accesso*

TITOLO VII

URPER

Art. 27 - *Ufficio per le Relazioni con il Personale (URPER)*

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - *Trasmissione alla Commissione per l'accesso*

Art. 29 - *Modifiche ed entrata in vigore del regolamento*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e contiene le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito Arpa) in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, (come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), dal Regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dall'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nonché tenuto conto della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali in possesso dell'Arpa in quanto da essa stessa prodotte o ricevute o detenute stabilmente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti materialmente esistenti al momento della richiesta presso l'Arpa, in quanto Ente di diritto pubblico al quale è imputata l'attività cui i documenti si riferiscono e competente a formarne l'atto conclusivo, ovvero detenuti stabilmente in una delle sue sedi, purché non richiedano una ulteriore attività di ricerca, raccolta ed elaborazione.
4. L'accesso può riguardare atti interni del procedimento purché qualificabili come documenti amministrativi o informazioni ambientali, ovvero altri documenti richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento di quelli oggetto di accesso; deve inoltre riferirsi a documenti preesistenti e facilmente individuabili, che si assume in possesso di Arpa, escludendosi semplici notizie sull'esistenza dei documenti stessi o sullo stato del procedimento preordinato alla loro adozione.
5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Arpa ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Il diritto di accesso, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse ed attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti costituzionalmente, deve realizzarsi con modalità ispirate ai principi di imparzialità e trasparenza, nonché di efficacia, flessibilità e semplificazione dell'attività amministrativa, garantendo la partecipazione procedimentale dell'interessato.
7. Al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 3/1957, come modificato dall'art. 28 della legge 241/1990, gli impiegati Arpa mantengono il segreto d'ufficio, non trasmettono a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano a conoscenza a

causa delle proprie funzioni; gli stessi rilasciano copie ed estratti di atti e documenti d'ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Si intende per "diritto di accesso" il diritto degli interessati di prendere visione, di estrarre copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame di documenti amministrativi, in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Si considerano "interessati" tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. Sono "controinteressati" tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
4. Si intende per "documento amministrativo" ogni manifestazione di volontà espressa mediante rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie degli atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'Arpa o da essa detenuti stabilmente ai fini della propria attività istituzionale di pubblico interesse, inclusi gli atti relativi alle informazioni sullo stato delle componenti ambientali nonché alle attività che incidono o possono incidere negativamente sulle stesse ed ai provvedimenti destinati a tutelarle.
5. Si definisce "informazione ambientale" qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale o contenuta nelle banche dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, emissioni, scarichi, nonché le attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché le attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente. Rientrano in tale fattispecie le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici, lo stato della salute e sicurezza umana, nonché le informazioni sullo stato dell'ambiente, relative a direttive, programmi, circolari, istruzioni ed ogni atto che disciplini in generale l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi ed i programmi dell'Arpa.
6. Il "responsabile del procedimento" di accesso per l'Arpa, ai fini del presente regolamento e ove non sia diversamente individuato, è il responsabile preposto alla Struttura Complessa individuata quale unità organizzativa competente per materia a formare il documento o a detenerlo stabilmente, che si avvale dell'URP quale ufficio deputato a seguire l'istruttoria e a garantire la correttezza del relativo iter procedurale di accesso.
7. Il "responsabile del procedimento" di accesso per il quale l'Arpa non è competente, detenendo atti o documenti di carattere infra procedimentale e svolgendo unicamente funzioni di supporto tecnico scientifico al processo decisionale amministrativo che resta in capo ad altro Ente pubblico, è il

competente organo o persona di Amministrazione diversa dall'Arpa (Regione, Province, Comuni,...) come individuato ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 184/2006.

8. L' "Ufficio per le Relazioni con il Pubblico" (URP), ai sensi dell'art. 8 della legge 150/2000, è la struttura dell'Arpa la cui attività è indirizzata ai cittadini, singoli e associati, deputata a garantire l'esercizio del diritto di accesso, informazione e partecipazione, assicurando altresì la reciproca informazione con le altre strutture dell'Arpa e con gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, e promuovendo inoltre programmi ed iniziative varie di comunicazione.
9. Sono "referenti per l'accesso" per l'Arpa, ai fini del presente regolamento e a completamento di quanto riportato al precedente comma 6, i funzionari o altri dipendenti operanti presso gli uffici URP afferenti alle diverse sedi dell'Agenzia, ai quali è attribuito il compito di garantire l'esercizio del diritto di accesso applicando le procedure istruttorie di cui ai successivi articoli, comprensive di tutte le comunicazioni dovute agli interessati ed eventuali controinteressati o ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile :
 - a) da qualunque soggetto (interessato) abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, ovvero da suo rappresentante mediante delega in originale unita a copia di un documento di identità;
 - b) dai soggetti, associazioni, comitati costituiti, portatori di interessi diffusi o collettivi;
 - c) dai difensori che, ai sensi dell'art. 11, legge n. 397/2000, su mandato dell'assistito motivino l'utilità dell'acquisizione dei documenti nell'ambito delle indagini difensive attivate ex art. 391-quater del codice di procedura penale;
 - d) da soggetti pubblici ed altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è esercitabile da chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare o dimostrare il proprio interesse.
3. L'acquisizione diretta di documenti amministrativi fra Pubbliche Amministrazioni, ove non rientrante nella previsione di cui all'art. 43 (Accertamenti d'ufficio), comma 2, del D.P.R. 445/2000, e dei dati di cui all'art. 50 (Disponibilità dei dati delle PP.AA), comma 2, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) :
 - a) è esercitabile su richiesta presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo;

- b) tali rapporti si informano in ogni caso al principio di leale cooperazione istituzionale e reciprocità, esercitandosi anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e sistemi di gestione delle reti informatiche;
- c) l'accesso diretto ai propri archivi è preceduto dall'autorizzazione dell'amministrazione certificante rilasciata a quella precedente, con indicazione dei limiti e delle condizioni di accesso volti unicamente ad assicurare la riservatezza ed il corretto utilizzo dei dati richiesti;
- d) l'esercizio del diritto di accesso fra Pubbliche Amministrazioni è effettuato senza oneri a carico della parte richiedente, fatto salvo il riconoscimento di eventuali e documentabili costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente.

TITOLO II

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

ESISTENZA DI CONTROINTERESSATI

Art. 4 - Notifica ai controinteressati

1. La sussistenza dei requisiti per l'accesso ai documenti va accertata dal responsabile del procedimento nella pienezza del contraddittorio con i soggetti cui i documenti si riferiscono, i quali assumono la veste di controinteressati.
2. Fermo restando quanto esplicitato nei successivi articoli, se dall'esame della richiesta di accesso vengono individuati dal responsabile del procedimento soggetti controinteressati, come definiti al precedente art. 2, comma 3, l'ufficio URP è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 nei confronti dei controinteressati riveste il carattere di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di accesso nei confronti dei controinteressati.
4. I soggetti controinteressati sono individuati anche tenendo conto del contenuto degli atti connessi al documento a cui si riferisce l'accesso.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso; tale comunicazione non sospende il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento.
6. Decorso il termine di dieci giorni, accertato dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'Arpa provvede decidendo comunque sulla richiesta di accesso, ai sensi e con le modalità previste dal successivo capo III.

CAPO II ACCESSO INFORMALE

Art. 5 - Modalità di esercizio dell'accesso informale

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita prioritariamente in via informale qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati.
2. L'accesso informale consiste nella semplice richiesta, anche verbale, alla Struttura dell'Arpa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ovvero rivolta all'ufficio URP dell'Arpa che fornisce, se del caso, il necessario supporto e le informazioni sulle modalità di esercizio e sui limiti del diritto di accesso.
3. Il richiedente deve in ogni caso :
 - a) dimostrare la propria qualità di "interessato", così come definito all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, specificando e, ove occorra, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
 - b) dimostrare, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
 - c) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
 - d) rendere nota a tal fine la propria identità con esibizione del relativo documento in corso di validità.
4. La richiesta di accesso informale viene esaminata immediatamente e senza formalità.
5. Nel caso di accoglimento, il referente URP per l'accesso ovvero, ove non esistente, l'ufficio ricevente, in base alla richiesta presentata, provvede a fornire le indicazioni della pubblicazione contenente le notizie, o esibisce il documento o ne estraе copia ovvero utilizza altra modalità in concreto ritenuta idonea al soddisfacimento dell'istanza pervenuta.
6. Il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta degli atti oggetto di accesso informale.

Art. 6 - Esclusione dell'accesso informale

1. In base al contenuto del documento richiesto e alla luce delle informazioni e documentazioni fornite, l'ufficio ricevente ovvero il referente URP per l'accesso non può soddisfare la richiesta di accesso informale nel caso in cui :
 - a) venga riscontrata l'esistenza di controinteressati;

- b) sorga il fondato sospetto dell'esistenza di controinteressati, suffragato comunque da elementi di supporto non inconsistenti;
 - c) non sia in concreto provata la sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite dal richiedente;
 - d) vi siano dubbi sulla legittimazione o identità del richiedente;
 - e) sorgano dubbi in merito ai poteri rappresentativi del richiedente;
 - f) non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda per:
 - I°- oggettive motivazioni derivanti dal tipo di documento richiesto;
 - II°- oggettive difficoltà di immediata reperibilità del documento stesso;
 - III°- l'eccessiva genericità o incompletezza delle indicazioni fornite dal richiedente relative agli estremi del documento oggetto dell'accesso;
 - g) sorgano dubbi sulla stessa accessibilità del documento richiesto.
2. Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma 1, non possa essere accolta la richiesta di accesso informale, il referente URP per l'accesso ovvero, ove non esistente, l'ufficio ricevente invita il richiedente interessato a presentare richiesta formale di accesso, fornendo le informazioni occorrenti nonché la modulistica necessaria, disponibile altresì sul sito internet di Arpa www.arpa.piemonte.it.
3. L'esercizio in un primo tempo del diritto di accesso informale non esclude la successiva facoltà da parte dell'interessato di richiedere l'accesso formale mediante istanza scritta.

CAPO III ACCESSO FORMALE

Art. 7 - Procedimento dell'accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso ai documenti amministrativi in via informale, ai sensi e per le motivazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, l'interessato è invitato a presentare istanza formale di accesso, utilizzando la modulistica a tale scopo predisposta, della quale Arpa rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale può essere rivolta genericamente agli uffici URP dell'Arpa oppure, se a conoscenza dell'interessato, al responsabile preposto alla Struttura Complessa individuata quale unità organizzativa competente per materia a formare il documento o a detenerlo stabilmente, quale responsabile del procedimento di accesso; quest'ultimo provvederà a trasmetterla all'ufficio URP di competenza.

3. Nel caso la richiesta riguardi atti interni del procedimento, purché qualificabili come documenti amministrativi, responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o altro funzionario da questi delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente; il responsabile del procedimento amministrativo è altresì responsabile del procedimento di accesso.
4. L'interessato può presentare l'istanza di accesso anche direttamente presso gli uffici URP delle diverse sedi dell'Arpa, indipendentemente dalla Struttura competente che abbia prodotto la documentazione richiesta o la detenga stabilmente; gli uffici URP forniscono le necessarie informazioni su procedimento di accesso, modalità di esercizio, silenzio-rigetto, ricorsi, ecc.
5. Nell'istanza formale il richiedente deve fornire tutte le indicazioni ed i dati, allegando se necessario opportuna documentazione, finalizzati a dimostrare lo stato di interessato e ad individuare i documenti di cui si chiede l'accesso, come precisati al precedente articolo 5, comma 3.
6. L'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto all'ufficio ricevente o del referente URP per l'accesso, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
7. L'istanza formale può essere inviata anche a mezzo posta, via fax, per via telematica od altro mezzo informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; in questi ultimi casi non occorre la successiva trasmissione del documento originale, permanendo comunque l'obbligo di allegare copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
8. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla Struttura competente o all'URP, come risultante dal protocollo in arrivo assegnato all'istanza, ovvero dalla data di ricezione da parte dell'Arpa della richiesta stessa nel caso in cui quest'ultima provenga da una amministrazione diversa e sia stata trasmessa ad Arpa quale soggetto competente nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso.
9. Se ricorrono motivate esigenze, il responsabile del procedimento di accesso richiede all'Autorità Giudiziaria o agli Enti Locali interessati il nulla osta alla diffusione di atti pertinenti procedimenti penali o alla irrogazione di sanzioni amministrative; il responsabile richiede altresì le autorizzazioni per ricerche, elaborazioni e studi su incarico di terzi da parte dei committenti, dando in entrambi i casi tempestiva comunicazione al richiedente; in tali evenienze il termine di trenta giorni si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione del nulla osta.
10. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, di cui al comma 8, senza che sia stata formulata dall'Arpa formale risposta, la richiesta di accesso è da intendersi respinta.

Art. 8 - Accesso formale a dati meteorologici

1. La richiesta formale di dati meteorologici è rivolta direttamente alla Struttura dell'Arpa competente in materia di previsione e monitoraggio ambientale, che ne cura l'istruttoria.
2. L'interessato è in tal caso tenuto a presentare l'istanza sull'apposito modulo predisposto a tal fine.
3. L'elenco di tali tipologie di istanze è trasmesso con cadenza mensile all'archivio centrale delle istanze di accesso, di cui al successivo articolo 26, presso la Direzione dell'Arpa.

Art. 9 - Trasmissione all'amministrazione o struttura competente

1. L'Arpa è destinataria dell'esercizio del diritto di accesso nel caso in cui è ad essa imputabile l'attività cui i documenti richiesti si riferiscono, indipendentemente dalla concreta ed effettiva detenzione degli atti stessi.
2. In presenza di più amministrazioni coinvolte e detentrici del medesimo documento, l'Arpa è destinataria del diritto di accesso, con la relativa competenza in merito all'accoglimento o meno del medesimo, solo nel caso in cui sia il soggetto competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
3. Le richieste di accesso presentate erroneamente ad Arpa, in quanto soggetto incompetente in maniera assoluta per materia o per territorio, ovvero in quanto soggetto produttore di atti e documenti aventi carattere infra procedimentale, di supporto tecnico-scientifico o istruttorio relativi a procedimenti per cui è responsabile organo o persona esterna all'Agenzia, come definito all'art. 2, comma 7, vengono trasmesse nel più breve tempo possibile dal referente URP per l'accesso all'amministrazione competente, anche a mezzo fax, dandone comunicazione scritta per conoscenza al richiedente.
4. Nel caso di atti o documenti aventi carattere infra procedimentale, le disposizioni di cui al precedente comma 3 sono limitate esclusivamente al periodo temporale per il quale resta aperto lo specifico procedimento amministrativo cui afferiscono gli atti richiesti e per i quali sussistono differenti interessi, pubblici e privati, contrapposti che solo l'amministrazione competente, in ragione della completa conoscenza dell'istruttoria del procedimento in corso, è in grado di bilanciare; a tal fine l'Arpa trasmette all'amministrazione responsabile del procedimento copia di tutti gli atti infra procedurali richiesti e comunque necessari alla completezza del procedimento.
5. Qualora la richiesta di accesso sia correttamente presentata ad Arpa, ma non alla struttura interna competente, la struttura cui viene presentata l'istanza deve comunque riceverla e provvedere immediatamente, anche a mezzo fax, a trasmetterla all'ufficio URP di competenza.
6. Nei casi sopra esposti, l'amministrazione esterna o la struttura Arpa competente diventa a tutti gli effetti titolare del procedimento di accesso fino alla sua conclusione.

Art. 10 - Istanza irregolare o incompleta

1. Qualora, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 5, comma 3, dall'esame dell'istanza pervenuta la stessa risulti irregolare o incompleta, l'ufficio URP, entro dieci giorni dalla data di presentazione attestata dal protocollo di arrivo, provvede a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere la motivazione e gli elementi per cui l'istanza presentata deve essere regolarizzata e/o integrata.
3. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso e ricomincia a decorrere soltanto dalla presentazione della richiesta perfezionata.
4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda devono comunque fornirsi almeno gli elementi utili all'individuazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità, in caso di eccessiva genericità, di perfezionare l'istanza nel termine congruo stabilito dal responsabile del procedimento di accesso.

Art. 11 – Accoglimento della richiesta

1. Il responsabile del procedimento di accesso, o suo delegato, esamina l'istanza accertandone la sussistenza dei requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti articoli; inserisce altresì le informazioni sull'identità del richiedente e sulla tipologia della richiesta nel "Registro informatico delle istanze di accesso", di cui al successivo art. 26, istituito presso l'URP, cui è connessa la pratica opportunamente titolata e classificata, contenente la documentazione relativa.
2. La comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere:
 - a) la motivazione per cui la richiesta è accoglibile;
 - b) l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e le relative modalità per l'esercizio del diritto di accesso;
 - c) gli orari di apertura al pubblico del medesimo ufficio;
 - d) il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti;
 - e) il periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni, dalla ricezione della comunicazione, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
 - f) l'eventuale limitazione o differimento dell'accesso;
 - g) il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie.
3. Decorso inutilmente il tempo di cui al precedente comma 2, lettera e), per prendere visione e/o estrarre copia dei documenti, la richiesta sarà considerata decaduta e per l'accesso ai medesimi documenti dovrà essere proposta ex novo un'altra istanza.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo provvedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
5. L'accoglimento della richiesta può avvenire in modo parziale ove si renda necessario differire o escludere dall'accesso alcune parti del documento.
6. Il semplice esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il riconoscimento di eventuali e documentabili costi eccezionali di ricerca, visura ed evasione pratica sostenuti dall'Arpa, ed avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, ovvero presso l'URP, nelle ore di apertura segnalate.
7. L'esame dei documenti avviene sempre in presenza di personale addetto dell'Arpa che è l'unico autorizzato a maneggiare i documenti in originale ed a porli in visione al richiedente o alla persona da quest'ultimo formalmente incaricata mediante la delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno registrate le generalità, che saranno poi riportate in calce o in allegato alla richiesta.
8. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti presi in visione.
9. E' vietato in modo assoluto asportare i documenti per i quali è consentito l'accesso dal luogo presso cui sono dati in visione, riprodurli, tracciare segni anche cancellabili su di essi o alterarli in qualsiasi modo, fatta salva l'applicazione di norme penali.

CAPO IV

LIMITI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12 – Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale devono essere disposti con provvedimento motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, facendo specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., al presente regolamento, ovvero alle circostanze di fatto per cui la richiesta, così come proposta, non può essere accolta.
2. Il medesimo provvedimento di cui al comma 1, trasmesso al richiedente a cura dell'ufficio URP, informa l'interessato delle possibilità e modalità di ricorso avverso la decisione in esso contenuta.

Art. 13 – Limitazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere limitato dall'Arpa qualora ciò si renda necessario per salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi controinteressati, valutati i

contenuti della domanda di accesso ai sensi della normativa vigente e dei criteri contenuti nei commi seguenti.

2. A tutela delle esigenze di riservatezza di soggetti terzi interessati, l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 196/2003; l'accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari ed il relativo trattamento sono consentiti nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini di cui all'art. 60, D.Lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2, l'accesso è consentito per finalità di rilevante interesse pubblico.
4. L'accesso limitato e/o parziale ad un documento consiste nell'oscurarne alcuni contenuti, esibirne in visione solo una parte ovvero nella possibilità di rilasciare copie parziali dello stesso con indicazione delle parti omesse.
5. L'accesso deve per quanto possibile salvaguardare l'interesse alla riservatezza mediante modalità, alternative al diniego o alla limitazione, che utilizzino, ad esempio, la schermatura (omissis) dei nomi dei soggetti menzionati che, in qualità di controinteressati, abbiano dichiarato l'intenzione di mantenere l'anonimato sui propri dati identificativi.
6. Qualora la richiesta di accesso riguardi soltanto una parte dei contenuti del documento, l'Arpa rilascerà la copia parziale dello stesso con l'indicazione delle parti omesse.

Art. 14 – Differimento del diritto di accesso

1. I documenti amministrativi di Arpa non sono sottratti all'accesso nel caso in cui sia possibile fare semplicemente ricorso al potere di differimento, che implicitamente riconosce l'interesse del richiedente, ma ne rimanda ad un momento successivo l'esercizio.
2. Il differimento del diritto di accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso), comma 6, della legge 241/1990, e riguarda tipologie di atti come riportati al successivo comma 6 del presente articolo, individuati con criteri di omogeneità e indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
3. Il differimento è disposto per tutelare specifiche esigenze di Arpa o di altra Pubblica Amministrazione, quando la diffusione di tali documenti, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, impedisca od ostacoli gravemente il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali e/o il buon andamento dell'azione amministrativa, oppure sia di pregiudizio alle funzioni inquirenti, giudicanti o sanzionatorie di altre Autorità Pubbliche.
4. Il provvedimento con cui si dispone il differimento dell'accesso, motivato e trasmesso al richiedente, ne indica contestualmente la durata.
5. Il differimento dell'accesso può essere prorogato solo in presenza di relativa e specifica motivazione, ne può protrarsi senza giusta causa a data tale da

pregiudicare le ragioni e le possibilità di tutela al cui servizio si poneva l'esigenza del richiedente.

6. In particolare, nel rispetto di quanto più sopra riportato e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza di dati personali, l'Arpa differisce l'accesso :

- a) nell'ambito di procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese le candidature e le offerte, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con le seguenti modalità:

I° - nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

II° - nelle procedure ristrette e negoziate e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o segnalato il loro interesse, ovvero all'elenco dei soggetti che sono stati invitati o hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

III° - ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti di cui al punto II° solo dopo la comunicazione ufficiale dei nominativi dei candidati da invitare;

IV° - in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

- b) per gli atti di cui al punto precedente, fino ai termini ivi previsti, con divieto di comunicazione a terzi o di renderli in qualsiasi altro modo noti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale;
- c) per la documentazione relativa all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali e selezioni, ivi compresi gli atti relativi ai lavori della commissione esaminatrice di concorso, fino al momento dell'esaurimento della procedura concorsuale con l'approvazione delle graduatorie o del provvedimento conclusivo, ovvero fino alla fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente, ma soltanto nel caso in cui, su valutazione dell'ufficio competente, ciò non costituisca intralcio allo spedito andamento delle operazioni e condizionamento alle valutazioni della commissione medesima;
- d) per atti preparatori di provvedimenti di amministrazione generale e/o regolamentare, di pianificazione o di programmazione, fino alla loro formale adozione da parte degli organi competenti;
- e) per ricerche, elaborazioni e studi eseguiti da Arpa su incarico di terzi, fino alla concessione dell'autorizzazione da parte dei committenti;
- f) per atti trasmessi all'Autorità Giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli articoli 114 e 329 c.p.p. ;
- g) per atti inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento connesso;

- h) per atti istruttori e provvedimenti riguardanti contributi, indennizzi, finanziamenti di ogni genere, fino a quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza di terzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della legge 241/1990 relativamente alla pubblicazione dell'elenco dei destinatari;
- i) quando si verifichino difficoltà non ordinarie per l'acquisizione dei documenti oppure, fatto salvo l'onere per il richiedente di fornire i dati utili all'identificazione, siano necessarie ricerche d'archivio complesse, ovvero in presenza di un flusso eccezionale di richieste alle quali non è possibile dare esito nei termini prescritti.

Art. 15 – Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché nei casi previsti da regolamenti attuativi; l'esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza degli interessi richiamati.
2. Il diritto di accesso è escluso per :
 - a) documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 801/1977 e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti da legge, regolamento governativo e dalle Pubbliche Amministrazioni, quando dalla loro divulgazione possa derivare lesione alla sicurezza e difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, continuità e correttezza delle relazioni internazionali;
 - b) procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) documenti la cui diffusione possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria;
 - d) documenti riguardanti dotazioni e personale strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alle prevenzione e repressione della criminalità, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 - e) l'attività diretta all'emanazione di atti normativi, provvedimenti di amministrazione generale e/o regolamentare, di pianificazione o di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, nei casi in cui non sia applicabile il potere di differimento;
 - f) documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano titolari, ancorché i dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
 - g) procedimenti selettivi, ma solo nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

- h) documenti riguardanti l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
3. Non sono ammissibili le richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Arpa.
4. Con riferimento alle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto di accesso :
- a) i dati e le informazioni fornite dagli offerenti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento o previamente stabiliti dall'Arpa, quale stazione appaltante;
 - c) pareri legali acquisiti per la soluzione delle liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - e) in relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), è consentito l'accesso al concorrente soltanto in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - f) per i contratti nei settori speciali, i requisiti a tutela della riservatezza delle informazioni relative a specifiche tecniche, qualificazione, selezione e affidamento dei contratti, eventualmente imposti dall'Arpa.
5. In particolare, l'Arpa esclude l'accesso per :
- a) atti strumentali all'attività di Polizia giudiziaria espletata dagli operatori di vigilanza;
 - b) verbali, relazioni e documentazioni inerenti atti di accertamento tecnico, strumentali all'adozione di atti di polizia giudiziaria, laddove l'attività di controllo e vigilanza dell'Arpa non sia conclusa;
 - c) documentazione contenente notizie relative alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, anche se di per sé vere e non lesive della loro dignità;
 - d) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;
 - e) accertamenti medico-legali e documentazione matricolare di dipendenti, anche in quiescenza, diversi dal richiedente;

- f) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, ove la richiesta provenga da un soggetto terzo non portatore di interesse diretto e personale;
- g) documentazione attinente giudizi o valutazioni concernenti il personale relativi a procedure non concorsuali;
- h) documentazione attinente alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, nonché relativa alla salute delle persone, ovvero concernente le condizioni psicofisiche delle medesime;
- i) risultati di analisi e di accertamenti tecnico-legali rilasciati da Arpa a privati e pubbliche amministrazioni;
- j) documentazioni attinenti a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio, di decadenza dall'impiego o di contenzioso civile e amministrativo nonché ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- k) carichi penali pendenti, certificazioni antimafia;
- l) rapporti alle Autorità Giudiziarie, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si palesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
- m) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità Giudiziarie;
- n) progetti od atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero piani di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;
- o) documenti contenenti informazioni relative all'organizzazione aziendale ed alla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese;
- p) documentazione fornita da terzi per la richiesta di pareri preventivi relativi a progetti preliminari, anche attraverso altre pubbliche amministrazioni competenti;
- q) documenti amministrativi formati da altre pubbliche amministrazioni, che le stesse escludono dall'accesso e che l'Arpa Piemonte detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;
- r) atti inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il differimento di cui al precedente art. 14, comma 6, lettera g), debba essere escluso poiché dalla loro conoscenza deriva pregiudizio alla riservatezza e/o dignità di dipendenti o di terzi;
- s) atti e documenti attinenti segnalazioni anche anonime nonché esposti anche informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, nei limiti in cui detti documenti contengano notizie rilevanti ai fini della tutela della vita privata e della riservatezza di dipendenti o di terzi.

6. E' inoltre esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.
7. L'accesso a pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati dall'Arpa Piemonte a liberi professionisti o società di consulenza è consentito soltanto qualora questi documenti costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi del soggetto richiedente; sono comunque vietati l'utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata di tale documentazione.
8. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
9. Il diritto di accesso deve essere garantito per i documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici.
10. L'accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari (artt. 4/d e 4/e, D.Lgs. 196/03) è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per la tutela di una situazione giuridica e nei termini previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 196/2003.
11. L'accesso a documenti riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale è consentito solo quando è rivolto a tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari o superiore all'interesse alla riservatezza, un diritto della personalità o una libertà fondamentale e inviolabile.

TITOLO III

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'accesso all'informazione ambientale costituisce una fattispecie speciale di accesso che, pur rientrando in linea di massima nel più ampio concetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/1990 e D.P.R. 184/2006, conserva dei tratti distintivi derivanti dal particolare contenuto e valenza pubblica che la contraddistingue.
2. L'Arpa consente l'accesso all'informazione ambientale, come definita al precedente art. 2, comma 5, a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare o dimostrare il proprio interesse.

3. L'accesso all'informazione ambientale è volta a garantire in modo trasparente la messa a disposizione e la diffusione al pubblico dell'informazione stessa in forme facilmente consultabili, anche attraverso mezzi di telecomunicazione, strumenti informatici e tecnologie dell'informazione e comunicazione.
4. L'informazione ambientale non può venire circoscritta al solo "documento amministrativo".
5. Presupposti per l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale sono che l'informazione sia prodotta o ricevuta o materialmente detenuta dall'Arpa, in quanto autorità pubblica svolgente funzioni connesse alle tematiche ambientali, e che l'informazione sia disponibile, ossia non riguardi materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento.
6. Le informazioni ambientali dell'Arpa possono essere indicativamente contenute:
 - a) negli atti amministrativi;
 - b) negli allegati di atti amministrativi;
 - c) nella documentazione interna a procedimenti amministrativi, purché costituiscano elemento necessario e/o presupposto del provvedimento finale;
 - d) nelle banche dati che organizzano ed integrano attività di monitoraggio o altre attività tecnico-scientifiche, ovvero acquisiti e validati nell'espletamento delle attività istituzionali dell'Arpa;
 - e) ricerche, progetti, elaborati di diversa natura;
 - f) in ogni altro documento o supporto formato, ricevuto o detenuto dall'Arpa nell'esercizio dei compiti istituzionali e nell'ambito delle proprie funzioni pubbliche.

Art. 17 - Modalità dell'accesso all'informazione ambientale

1. Il responsabile del procedimento di accesso alle informazioni ambientali è individuato secondo quanto previsto all'art. 2, commi 6 e 7, del presente regolamento, ed ha le medesime competenze e mansioni di cui al Titolo II.
2. L'Arpa consente l'accesso all'informazione ambientale prioritariamente in via informale; restano salve le modalità di accesso informale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, ad esclusione degli obblighi relativi alla dimostrazione della qualità di "interessato" e della sussistenza dell'interesse da parte del richiedente.
3. Nel caso in cui non sia possibile l'accesso alle informazioni ambientali in via informale, si apre la procedura di accesso formale di cui al precedente Titolo II, capo III, fatte comunque salve le modalità, i presupposti ed i termini di cui ai successivi commi.

4. L'Arpa, fatti salvi i casi di esclusione più oltre specificati, mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza attestata dal protocollo in arrivo.
5. Nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla nel termine anzidetto, l'Arpa informa tempestivamente il richiedente, comunque entro i 30 giorni, della necessità della proroga fino a complessivi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, motivando adeguatamente le ragioni che la giustificano.
6. Se la richiesta è formulata in maniera eccessivamente generica, l'Arpa può chiedere entro i 30 giorni di specificare i dati richiesti, fornendo ove possibile eventuale supporto, ovvero respingere la richiesta, ai sensi del successivo art. 18, comma 2, lettera b), se lo ritiene opportuno.
7. Se l'informazione ambientale è richiesta in un formato specifico, l'Arpa consente l'accesso ad eccezione del caso in cui :
 - a) l'informazione è già disponibile in altro formato, comunque facilmente accessibile;
 - b) è ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato.
8. Il rifiuto dell'informazione nella forma o formato richiesti viene comunicato al richiedente per le ragioni di cui al comma 7.
9. In ogni caso l'Arpa è tenuta a garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali unicamente nello stato di raccolta e sistemazione in cui esse si trovano, senza obbligo di procedere al trattamento di dati disaggregati.
10. Se l'informazione ambientale riguarda fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti anche radioattivi, emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente, l'Arpa indica al richiedente, che lo abbia espressamente richiesto, dove sono reperibili, se disponibili, i dati relativi al procedimento di misurazione, i metodi d'analisi, prelievo e preparazione campioni, utilizzato per raccogliere l'informazione, ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
11. L'Arpa, per quanto tecnicamente possibile e/o opportuno, detiene l'informazione ambientale in forme e formati facilmente riproducibili e consultabili anche con strumenti informatici, adottando misure atte alla salvaguardia dalla distruzione, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata.
12. Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 4 (Notifica ai controinteressati) e 11 (Accoglimento della richiesta).
13. Ove non contrastanti, restano valide le specificazioni tecniche su caratterizzazione, tipologie ed elenco dei prodotti che Arpa diffonde all'esterno nell'ambito delle proprie procedure gestionali.

CAPO II

LIMITI DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Art. 18 - Esclusione dall'accesso all'informazione ambientale

1. L'Arpa esclude dall'accesso l'informazione ambientale che abbia caratteristiche tali da recare pregiudizio alle fattispecie già stabilite al precedente art. 15.
2. E' esclusa dall'accesso l'informazione ambientale che :
 - a) non è detenuta dall'Arpa; in tal caso, viene comunicato al richiedente, se a conoscenza dell'Arpa, quale sia l'amministrazione pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione ovvero, ai sensi del precedente articolo 9, trasmette direttamente la richiesta a quest'ultima, informandone il richiedente;
 - b) sia richiesta in termini eccessivamente generici;
 - c) concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, ovvero non rappresentativi o non ancora sottoposti a procedura di validazione; in tal caso l'Arpa informa il richiedente circa la data approssimativa, se realisticamente individuabile, entro cui l'informazione potrà essere disponibile;
 - d) riguarda comunicazioni interne, tenuto conto in ogni caso dell'interesse pubblico tutelato dall'accesso.
3. L'accesso all'informazione ambientale è altresì negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio :
 - a) alla riservatezza delle statuizioni interne dell'Arpa o di altre pubbliche amministrazioni;
 - b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
 - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alle indagini per l'accertamento degli illeciti;
 - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali ai sensi della normativa per la tutela del legittimo interesse economico e pubblico, compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale ex D.Lgs. 30/2005;
 - e) ai diritti di proprietà intellettuale;
 - f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione;
 - g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione;
 - h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

4. L'Arpa dispone l'esclusione del diritto di accesso all'informazione ambientale effettuando, in relazione a ciascuna richiesta, una valutazione ponderata fra interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
5. Nei casi di cui al comma 3, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

Art. 19 - Limitazioni dell'accesso all'informazione ambientale

1. Restano valide le disposizioni di cui agli artt. 12 (Non accoglimento della richiesta), 13 (Limitazione al diritto di accesso) e 14 (Differimento del diritto di accesso).
2. Nei casi di richieste concernenti dati incompleti, comunicazioni interne e per quanto previsto al precedente art. 18, comma 3, l'Arpa può consentire un accesso parziale, qualora sia possibile espungere agevolmente dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 18.
3. Nei casi di rifiuto totale o parziale del diritto di accesso, l'Arpa informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini di cui all'art. 17, commi 4 e 5, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente delle possibilità e modalità di ricorso avverso la decisione contenuta nel provvedimento.

TITOLO IV RICORSI

Art. 20 - Ricorso in sede giurisdizionale

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente nel termine di 30 giorni può presentare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale).
2. Nel caso in cui il richiedente l'accesso si sia previamente rivolto al difensore civico, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito negativo della propria istanza.
3. Se il difensore civico, nel caso di cui al comma 2, si è invece espresso a favore dell'accesso, il ricorso giurisdizionale avverso l'eventuale nuovo provvedimento negativo adottato dall'Arpa è proponibile nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
4. Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore; l'Arpa può essere rappresentata da un proprio dipendente, con qualifica di dirigente, autorizzato dal direttore generale quale legale rappresentante dell'Agenzia.

Art. 21 - Riesame al difensore civico

1. Nei medesimi casi di cui all'art. 20, comma 1, il richiedente nel termine di 30 giorni può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, chiedendo il riesame della determinazione negativa.
2. Qualora tale organo non sia ancora stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
3. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Arpa.
4. L'Arpa, in seguito al pronunciamento di cui al comma 3, non è tenuta a consentire l'accesso, ma ha la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di emanare un provvedimento confermativo del diniego, opportunamente motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico.
5. Se l'Arpa, in seguito al pronunciamento di cui al comma 3, non emette alcun provvedimento confermativo del diniego, l'accesso è da ritenersi consentito (silenzio-assenso).
6. Il ricorso al difensore civico, come precisato al precedente art. 20, non esclude il successivo ricorso in sede giurisdizionale.

TITOLO V**RIMBORSO DEI COSTI DELL'ACCESSO****Art. 22 - Costo delle copie**

1. La copia dei documenti richiesti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei costi sostenuti dall'Arpa.
2. Le copie sono eseguite dalla struttura che detiene l'atto e consegnate tramite l'ufficio URP al richiedente, il quale sottoscriverà la relativa ricevuta di pagamento ad attestazione dell'avvenuto esercizio del diritto; in caso di spedizione, farà fede la ricevuta del fax o la ricevuta di ritorno della raccomandata.
3. Il rimborso deve essere effettuato dal richiedente presso la cassa economale dell'Arpa che rilascerà apposita quietanza; il versamento può essere altresì effettuato tramite c/c postale o bancario intestato all'Arpa, indicando come causale del versamento "rimborso costi accesso".
4. Qualora non sia possibile determinare l'esatto importo, l'effettuazione delle copie è comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all'80 per cento della stima approssimativa, salvo conguaglio al momento della consegna.
5. I costi di spedizione postale sono determinati in base alle tariffe vigenti.
6. I costi di trasmissione via fax sono determinati in base ad un costo fisso stabilito per ogni pagina.

7. La riproduzione su CD ROM ha un costo fisso stabilito dall'Arpa.
8. Per le copie di documenti che, a causa di particolari ragioni (formati speciali, mappe, cartografie, ...) non possono essere riprodotte direttamente presso l'Arpa, il richiedente dovrà rimborsare l'intero importo eventualmente sostenuto per la riproduzione presso una ditta specializzata, potendo altresì provvedere direttamente al pagamento presso la ditta incaricata.
9. Nel caso di impossibilità ad effettuare dette copie presso l'Arpa, ovvero qualora il numero di copie sia rilevante, la consegna delle stesse può essere posticipata entro un termine ragionevole, tenuto conto dell'interesse in argomento e previa comunicazione motivata al richiedente.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d), le pubbliche amministrazioni sono esentate dal rimborso dei costi di rilascio, esecuzione e spedizione delle copie, fatto salvo il riconoscimento di eventuali e documentabili costi eccezionali sostenuti dall'Arpa.
11. L'Arpa determina l'entità dei rimborsi per il rilascio e riproduzione di copie, stabilendo altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito; tali informazioni sono contenute in allegato separato al presente regolamento, aggiornato periodicamente con determinazione della Struttura degli uffici tecnico-logistici, sentita la Struttura Comunicazione istituzionale.

Art. 23 - Eventuali ulteriori costi

1. L'Arpa può richiedere il rimborso di eventuali diritti di ricerca e visura, ovvero delle spese vive sopportate per la ricerca degli atti (documenti collocati presso archivi esterni alla struttura, ...) e per l'evasione della pratica.
2. Il riconoscimento dei costi eccezionali sostenuti e del relativo rimborso è opportunamente documentato dall'Arpa.
3. Con riferimento alle sole informazioni ambientali, qualora l'Arpa mettesse a disposizione i dati a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo imponesse, l'Arpa può prevedere una tariffa predeterminata e pubblica, calcolata sulla base del mercato. L'Arpa stabilisce i costi connessi all'elaborazione di dati meteorologici.

Art. 24 - Copie autentiche

1. Su richiesta dell'interessato l'Arpa rilascia copie autenticate dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. L'autenticazione consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del responsabile del procedimento o dal funzionario da questi autorizzato, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio; se

la copia dell'atto o documento consta di più fogli il funzionario appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

3. L'istanza volta ad ottenere copia autentica deve essere presentata in bollo; in tal caso il richiedente deve altresì allegare le marche da bollo necessarie, da apporre sul documento (una marca ogni 4 facciate, allegati, ...).
4. E' fatto salvo per il richiedente quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000 in fatto di modalità alternative all'autenticazione di copie, potendo riguardare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche la conformità all'originale di un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (autoautenticazione di copia).

TITOLO VI

FORME DI PUBBLICITA' E ARCHIVIO ISTANZE

Art. 25 - Pubblicità di documenti e informazioni ambientali

1. L'Arpa, oltre a garantire l'esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate nel presente Regolamento e fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, sensibili e giudiziari, ottempera agli obblighi di pubblicità ed informazione sui documenti amministrativi e dati ambientali attraverso:
 - a) la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente dei Decreti del Direttore Generale, con eventuali omissis in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003;
 - b) la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente degli elenchi per estremi delle determinazioni dei Responsabili di Struttura Complessa;
 - c) la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale e di altri atti di particolare rilievo (Statuto, Regolamento, procedure concorsuali, ...) nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 - d) la disponibilità sul sito istituzionale dell'Arpa, all'indirizzo internet www.arpa.piemonte.it, di una voce specifica ed aggiornata sulle "Modalità di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali" all'interno della sezione URP, con la possibilità, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 184/2006, di consultare e scaricare il presente Regolamento, l'apposita modulistica e le informazioni sugli eventuali costi;
 - e) la pubblicazione all'Albo pretorio telematico dell'Arpa, all'indirizzo internet www.sistemapiemonte.it / servizi per i cittadini / Atti amministrativi, dei Decreti del Direttore Generale per estratto, ovvero integrale per atti di particolare rilevanza pubblica, o con eventuali omissis in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003;
 - f) la pubblicazione con cadenza annuale del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte, suddiviso per tipologie, su supporto cartaceo, CD e sul sito istituzionale dell'Arpa / Reporting ambientale, con trasmissione dello stesso

presso la Regione Piemonte, Province, Comuni sopra i cinquemila abitanti, Comunità montane, Parchi, Associazioni, nonché ad altri organismi o istituzioni operanti in campo ambientale che ne facciano richiesta;

- g) l'attivazione di procedure di allerta ambientale in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, dovuta ad attività umana o cause naturali, con comunicati tempestivi finalizzati a permettere a chiunque possa esserne colpito di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia
- h) la promozione di iniziative editoriali e di comunicazioni radiotelevisive idonee a diffondere presso la Società Civile dati ed informazioni di pubblica utilità;
- i) la diretta notificazione agli interessati degli atti che incidono sulle loro posizioni giuridiche;
- j) l'identificabilità da parte dell'utenza dei dipendenti dell'Agenzia.

Art. 26 – Archivio delle istanze di accesso

1. Presso le diverse sedi dell'URP Arpa è istituito il "Registro informatico delle istanze di accesso" contenente l'archivio delle informazioni relative ai procedimenti di accesso formali e informali.
2. Su tale supporto sono registrate le informazioni sull'identità del richiedente, con i dati ricognitivi, soggettivi, cronologici e sulla tipologia delle richieste di accesso; il registro dovrà essere costantemente aggiornato.
3. Alla registrazione è connessa la pratica di accesso, opportunamente titolata e classificata, contenente la sottoscrizione del richiedente nonché, in allegato, copia della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'accesso. I dati inseriti negli archivi delle sedi URP decentrate confluiscono nell'archivio centrale presso la Direzione dell'Arpa.

TITOLO VII URPER

Art. 27 – Ufficio per le Relazioni con il Personale (URPER)

1. Presso la Struttura semplice 18.03 "Rapporti sindacali", afferente la Struttura complessa 18 "Gestione e sviluppo delle risorse umane", è istituito l'Ufficio per le Relazioni con il Personale dell'Arpa (URPER).
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei dipendenti in servizio presso l'Arpa devono obbligatoriamente ed esclusivamente essere presentate all'URPER.
3. Tali richieste, inoltrate a titolo personale e non per motivi d'ufficio, possono riguardare solo documenti per i quali il dipendente sia in grado di dimostrare un proprio interesse giuridicamente rilevante e saranno valutate dal responsabile

URPER per il procedimento di accesso alla luce di quanto contenuto nel presente regolamento.

4. Le richieste possono essere presentate informalmente; in caso di accoglimento il dipendente dovrà rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta degli atti oggetto di accesso informale.
5. Nel caso in cui la richiesta non possa essere evasa informalmente, il dipendente è invitato a presentare richiesta formale mediante la compilazione dell'apposito modulo, disponibile presso l'URPER o scaricabile sul sito Intranet dell'Arpa.
6. Le istanze possono essere inoltrate via posta interna, tramite fax ovvero posta elettronica all'indirizzo urper@arpa.piemonte.it , allegando il modulo di accesso opportunamente compilato.
7. Nella sezione URPER del sito Intranet dell'Arpa è possibile altresì inviare per via telematica qualsiasi segnalazione di problema e/o richiesta di informazioni, e conoscere allo stesso modo lo stato di avanzamento di tali richieste.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Trasmissione alla Commissione per l'accesso

1. Il presente regolamento e ogni successiva modificazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 184/2006, è trasmesso per via telematica alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Presso tale Commissione opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso; l'Arpa comunica alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni e i documenti da essa eventualmente richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

Art. 29 – Modifiche ed entrata in vigore del regolamento

1. L'Arpa verifica periodicamente, alla luce della normativa di settore, la congruità delle categorie di documenti e informazioni sottratte all'accesso ed individuate nel presente regolamento.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma precedente, così come ogni altra finalizzata a garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa, verranno adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 514 del 16 settembre 2005; entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di adozione dello stesso.

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazione 28 aprile 2008, n. 79

Acquisizione del servizio di consulenza finalizzato alla stesura del DPEFR 2009-2011, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Prometeia S.p.A.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della legge regionale n. 51/97;

- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);

- visto l'art. 23 comma 1 lett. n) della legge regionale n. 51/97;

- vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte (IRES)", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;

- vista la deliberazione n. 28 del 28 giugno 2007 con la quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 43/91, approva la direttiva in materia di incarichi professionali e di consulenza e ricerca;

- dato atto che il Programma Annuale di ricerca per l'anno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento deliberativo n. 2/2008 del 7 febbraio 2008, prevede, tra le altre, l'attività relativa alla stesura della prima parte del Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2009-2011;

- dato atto che per la realizzazione dell'attività di cui sopra si rende necessario avvalersi di competenze specifiche nell'ambito della modellistica regionale e nella gestione operativa di modelli di grandi dimensioni, non reperibili all'interno dell'Istituto;

- visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento quando l'importo della fornitura di beni e servizi non sia superiore ad euro 20.000,00 esclusi gli oneri fiscali;

- dato atto che i Dott.ri Stefano Piperno e Vittorio Ferrero, Dirigenti Ricercatori dell'Ires, propongono l'acquisizione del servizio di consulenza dalla Prometeia S.p.A. avente sede legale in Bologna, Via G. Marconi 43, così come da nota prot. n. 774 del 28/04/2008, agli atti dell'Istituto;

- ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta sopra richiamata e di acquisire, conseguentemente, il servizio di consulenza finalizzato alla stesura della prima parte del Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2009-2011 dalla Prometeia S.p.A., che possiede notevoli competenze nell'ambito della costruzione di modelli econometrici regionali, nonché esperienza già maturata nella realizzazione di modelli multisettoriali regionali e per il Modello Multisettoriale per il Piemonte;

- stabilito che, in relazione alla stesura del Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2009-2011, la consulenza richiesta alla Prometeia S.p.A. sarà articolata, in riferimento al progetto prot. n. 651 del 03/04/2008 che si allega alla

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sulle seguenti attività:

1) manutenzione ordinaria del Modello Multisettoriale Piemonte (MMS2), consistente nel periodico aggiornamento delle basi dati e dei programmi di gestione;

2) sviluppo del blocco fiscale del MMS;

3) aggiornamento del MMS per il Piemonte alla versione 2.0, che comporta l'aumento della disaggregazione, l'utilizzo di una tavola intersettoriale regionale e l'inclusione nel modello di blocchi relativi ai prezzi, agli investimenti per branca proprietaria ed alla produttività;

- stabilito che il servizio di consulenza avrà decorrenza a far data dal 9 maggio 2008, fissando il termine al 31 dicembre 2008 per quanto concerne la fase 1 ed al 30 maggio 2008 per quanto concerne le fasi 2 e 3 ;

- ritenuto di riconoscere l'importo proposto dai Dott.ri Stefano Piperno e Vittorio Ferrero di euro 12.000,00 IVA esclusa;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- dato atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul competente capitolo del bilancio di previsione anno finanziario 2008;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di acquisire, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, dalla Prometeia S.p.A. avente sede legale in Bologna, Via G. Marconi n. 43, il servizio di consulenza per lo svolgimento dell'attività di cui alla parte motiva della presente determinazione, da effettuarsi secondo la proposta fornita dalla Società medesima;

- di impegnare sul capitolo n. 80 del bilancio di previsione anno 2008 la somma di euro 14.400,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio di consulenza finalizzato alla stesura del Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2009-2011 (I08003);

- di dare atto che le modalità di pagamento sono stabilite nella nota relativa all'affidamento dell'incarico.

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazione 13 maggio 2008 n. 82

Acquisizione del servizio di consulenza scientifica per la realizzazione di uno studio preliminare relativo a metodologie e problemi di valutabilità del Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, con particolare riferimento alle misure relative alle aziende agricole, alle risorse umane e all'indennità compensativa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. PMH Ricerche s.r.l.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della legge regionale n. 51/97;
- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);
- visto l'art. 23 comma 1 lett. n) della legge regionale n. 51/97;
- vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte (IRES)", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;
- vista la deliberazione n. 28 del 28 giugno 2007 con la quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 43/91, approva la direttiva in materia di incarichi professionali e di consulenza e ricerca;
- vista la Convenzione-quadro, di durata quinquennale, fra la Regione Piemonte e l'Ires, rep. n. 9983 del 02/02/2005, agli atti dell'Istituto, in forza della quale è stato affidato all'Istituto l'incarico per la realizzazione della ricerca denominata "Studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
- vista altresì, la determinazione regionale rep. n. 151/11.1 del 19/09/2007 con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Programmazione in Materia di Agricoltura disponeva l'approvazione del Piano di attività per l'anno 2008 ed il relativo impegno di spesa a favore dell'Istituto relativamente alla ricerca suddetta;
- dato atto che per la realizzazione dell'attività prevista dalla Convenzione-quadro sopra richiamata si rende necessario avvalersi di competenze esterne specifiche in materia di valutazione delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle materie in oggetto, ad integrazione delle risorse disponibili nell'Istituto;
- visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento quando l'importo della fornitura di beni e servizi non sia superiore ad euro 20.000,00 esclusi gli oneri fiscali;
- dato atto che i Dott.ri Vittorio Ferrero e Stefano Aimone, Dirigenti Ricercatori dell'Ires, propongono l'acquisizione del servizio di consulenza scientifica dalla PMH Ricerche s.r.l. avente sede legale in Venaria Reale (TO), Via Cavallo n. 16 e domicilio in Torino, Via Del Carmine n. 10, così come da nota prot. n. 852 del 13/05/2008, agli atti dell'Istituto;
- ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta sopra richiamata e di acquisire, conseguentemente, il servizio di consulenza scientifica dalla PMH Ricerche s.r.l. che possiede la professionalità necessaria;
- stabilito che il servizio di consulenza scientifica consiste nell'attività qui di seguito specificata:
 - * realizzazione di uno studio preliminare relativo a metodologie e problemi di valutabilità del Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, con particolare riferimento alle misure relative alle aziende agricole, alle risorse umane e all'indennità compensativa;
 - stabilito che il servizio di consulenza avrà decorrenza a far data dal 16 maggio 2008 e termine il 31 luglio 2008;

- ritenuto di riconoscere l'importo proposto dai Dott.ri Vittorio Ferrero e Stefano Aimone di euro 18.000,00 IVA inclusa;
- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;
- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;
- dato atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul competente capitolo del bilancio di previsione anno finanziario 2008;
- tutto ciò premesso e considerato

determina

- di acquisire, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, dalla PMH Ricerche s.r.l. avente sede legale in Venaria Reale (TO), Via Cavallo n. 16 e domicilio in Torino, Via Del Carmine n. 10, il servizio di consulenza per lo svolgimento dell'attività ed entro i termini di cui alla parte motiva della presente determinazione;
- di impegnare sul capitolo n. 95 del bilancio di previsione anno 2008 la somma di euro 18.000,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio di consulenza scientifica relativo all'attività "Studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (C05015);
- di dare atto che le modalità di pagamento sono stabilite nella nota relativa all'affidamento dell'incarico.

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte
Determinazione 20 maggio 2008, n. 84

Acquisizione del servizio di consulenza finalizzato all'assistenza tecnico-metodologica per l'effettuazione di elaborazioni sulla finanza locale piemontese, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Seldon Ricerche s.n.c.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della legge regionale n. 51/97;
- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);
- visto l'art. 23 comma 1 lett. n) della legge regionale n. 51/97;
- vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte (IRES)", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;
- vista la deliberazione n. 28 del 28 giugno 2007 con la quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 43/91, approva la direttiva in materia di incarichi professionali e di consulenza e ricerca;
- dato atto che il Programma Annuale di ricerca per l'anno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento deliberativo n. 2/2008

del 7 febbraio 2008, prevede, tra le altre, l'attività continuativa relativa all'Osservatorio Finanza Locale;

- dato atto che per la realizzazione dell'attività di cui sopra si rende necessario avvalersi di competenze specifiche finalizzate a garantire assistenza tecnico-metodologica per l'effettuazione di elaborazioni sulla finanza locale piemontese (in particolare sui comuni dell'area metropolitana torinese e sui collegamenti tra erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria e spese dei comuni) e a costruire un sito della finanza locale piemontese (Fi.Lo.Piemonte);

- preso atto che la collaborazione esterna si rende necessaria per la non disponibilità in Istituto di risorse nel fabbisogno necessario a predisporre le attività in questione;

- visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento quando l'importo della fornitura di beni e servizi non sia superiore ad euro 20.000,00 esclusi gli oneri fiscali;

- dato atto che i Dott.ri Stefano Piperno e Renato Cogno, Dirigenti Ricercatori dell'Ires, propongono l'acquisizione del servizio di consulenza dalla Seldon Ricerche s.n.c. avente sede legale in Torino, Strada del Meisino n. 22/H, così come da nota prot. n. 870 del 15/05/2008, agli atti dell'Istituto;

- ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta sopra richiamata e di acquisire, conseguentemente, il servizio di consulenza scientifico-informatica per la realizzazione, sulla base dell'archivio dati già realizzato negli anni scorsi, di un'interfaccia di interrogazione, estrazione, aggregazione e restituzione dei dati, dalla Seldon Ricerche s.n.c., che possiede notevole esperienza nel tipo di attività e buona conoscenza della banca dati in oggetto;

- stabilito che, in relazione al potenziamento dell'Osservatorio sulla finanza locale piemontese, la consulenza richiesta alla Seldon Ricerche s.n.c. sarà articolata sulle seguenti attività:

A) sistemazione banche dati Ires 1998/2005 e realizzazione interfaccia per sito Ires sulla finanza locale, secondo le modalità da concordare con Ires;

B) integrazione banche dati con informatizzazione dati grezzi bilanci 2006 (comuni e unioni);

C) analisi struttura fiscale area metropolitana;

D) elaborazione dati di bilancio unioni di comuni piemontesi e loro consolidamento con bilanci dei comuni;

- stabilito che il servizio di consulenza avrà decorrenza a far data dal 23 maggio 2008, fissando il termine al 31 luglio 2008 per quanto concerne la fase A), al 31 ottobre 2008 per quanto concerne la fase B) ed al 31 dicembre 2008 per quanto concerne le fasi C) e D);

- ritenuto di riconoscere l'importo proposto dai Dott.ri Stefano Piperno e Renato Cogno di euro 15.000,00 IVA inclusa;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- dato atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul competente capitolo del bilancio di previsione anno finanziario 2008;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di acquisire, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, dalla Seldon Ricerche s.n.c. avente sede legale in Torino, Strada del Meisino n. 22/H, il servizio di consulenza per lo svolgimento dell'attività ed entro i termini di cui alla parte motiva della presente determinazione;

- di impegnare sul capitolo n. 80 del bilancio di previsione anno 2008 la somma di euro 15.000,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio di consulenza finalizzato al potenziamento dell'Osservatorio sulla finanza locale piemontese (I08026);

- di dare atto che le modalità di pagamento sono stabilite nella nota relativa all'affidamento dell'incarico.

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 26 giugno 2008, n. 106

Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 della L.r. n. 43/91 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Arch. Silvia Crivello.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'art. 3 della Legge Regionale n. 51/97;

- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);

- visto l'art. 23 comma 1 lett. n) della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'articolo 21 della Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte I.R.E.S." che dispone che "nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad Enti specializzati di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta";

- dato atto che il Programma Annuale di ricerca per l'anno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento deliberativo n. 2/2008 del 7 febbraio 2008, prevede, tra le altre, il progetto di ricerca titolato "Percorsi di crescita regionale", rispondente all'area di intervento 'territorio' contenuta nel Documento di programmazione economica finanziaria regionale 2008-2010;

- dato atto che, organicamente inserita con il contenuto del progetto menzionato, è prevista la realizzazione della ricerca annuale dal titolo

"Creatività, playscape, eventi: iniziative e politiche per la "città vitale" a Torino", finanziata in parte dal Progetto Alfieri, con impegno di integrazione economica anche da parte dell'Ires;

- visto l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n.

248, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, e adottano procedure comparative per il conferimento degli incarichi medesimi;

- dato atto che le attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui trattasi richiedono competenze specialistiche, non attivabili internamente e che, pertanto, occorre avvalersi di collaborazione esterna;

- vista la richiesta di ricorso a collaborazione esterna, avanzata dal Dott. Fiorenzo Ferlaino, Dirigente Ricercatore dell'Ires, con nota prot. n. 1127 del 26 giugno 2008, agli atti dell'Istituto;

- vista la deliberazione n. 28 del 28 giugno 2007 con la quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 43/91, approva la direttiva in materia di incarichi professionali e di consulenza e ricerca;

- vista altresì la deliberazione n. 12 del 22 marzo 2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 bis del d.lgs. n. 165/2001, il Regolamento relativo alle procedure di comparazione per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna ed istituzione dell'albo dei consulenti e collaboratori;

- dato atto che in data 31 luglio 2007 è entrato in vigore l'Albo, ordinato nei modi in dettato dal Regolamento sopra richiamato, e che quindi si è proceduto alla comparazione dei curricula dei candidati iscritti all'Albo, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del Regolamento, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente all'incarico da conferire;

- dato atto, altresì che, a seguito della comparazione dei curricula espletata nei modi sopra menzionati e riferita all'aggiornamento Albo del 31/05/2008, il Dott. Fiorenzo Ferlaino propone di affidare l'incarico all'Arch. Silvia Crivello, in quanto ritenuta il collaboratore più idoneo in virtù delle competenze della stessa, nonché della sua qualità di beneficiario di assegno di ricerca da parte del Progetto Alfieri quale contributo per la realizzazione della ricerca annuale "Creatività, playscape, eventi: iniziative e politiche per la "città vitale" a Torino";

- ritenuto di accogliere la proposta sopra richiamata e di affidare, conseguentemente, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'Arch. Silvia Crivello, che possiede la professionalità necessaria;

- stabilito che l'oggetto della collaborazione consiste nella realizzazione della ricerca "Creatività, playscape, eventi: iniziative e politiche per la "città vitale" a Torino";

- visto il combinato disposto di cui agli artt. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, in forza dei quali le Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del nominativo del consulente/collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, prevedendo che dalla data di detta pubblicazione decorra l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione in stipula;

- stabilito che il rapporto di collaborazione di che trattasi, regolamentato da contratto avente efficacia dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Istituto nel rispetto della normativa sopra richiamata,

avrà decorrenza a far data dal 3 luglio 2008 e termine in data 31 dicembre 2008;

- ritenuto di riconoscere all'Arch. Silvia Crivello l'importo proposto dal Dott. Fiorenzo FERLAINO di euro 3.000,00 lordi;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- dato atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul competente capitolo del bilancio di previsione anno 2008;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di affidare, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, all'Arch. Silvia Crivello l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività, per il corrispettivo e nei termini di cui alla parte motiva della presente determinazione;

- di procedere, ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, alla pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito ufficiale dell'Istituto;

- di dare atto che con successivo contratto di affidamento della collaborazione verrà regolamentato il rapporto tra le parti;

- di impegnare, sul capitolo n. 136 del bilancio di previsione anno 2008, la somma di euro 3.500,00 oneri previdenziali inclusi per l'attività oggetto della collaborazione (I08017).

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 30 giugno 2008, n. 108

Affidamento incarico di consulenza professionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 della l.r. n. 43/91 e 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Dott. Gianfranco Marocchi.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'art. 3 della Legge Regionale n. 51/97;

- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);

- visto l'art. 23 comma 1 lett. n) della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'articolo 21 della Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte I.R.E.S." che dispone che "nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad Enti specializzati di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta";

- vista la Convenzione Rep. n. 13177 del 21 gennaio 2008 con la quale la Regione Piemonte, Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, affida all'IRES, a fronte di un corrispettivo, nell'ambito del programma di attività per l'anno 2007 dell'Osservatorio regionale della Cooperazione, l'attività di ricerca finalizzata al monitoraggio dell'andamento degli affidamenti e dei pubblici appalti di servizi cui partecipano le cooperative e alla conoscenza delle metodologie adottate con particolare riferimento alla D.G.R. n. 79-2953 del 22/05/2006 che al Titolo III definisce i sistemi per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi alla persona, in genere svolte da cooperative sociali, nonché al monitoraggio permanente sui rapporti contrattuali posti in essere tra gli Enti pubblici e le cooperative finalizzato alla realizzazione di rilevazioni annuali;

- visto l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, e adottano procedure comparative per il conferimento degli incarichi medesimi;

- dato atto che per le attività connesse all'incarico di cui alla Convenzione sopra richiamata, si rende necessario avvalersi di professionalità specifiche;

- rilevata l'indisponibilità all'interno dell'Istituto di risorse professionali aventi conoscenza approfondita del settore della cooperazione sociale e competenza multidisciplinare in attività di ricerca nell'area e, pertanto, l'esigenza di avvalersi di collaborazione esterna;

- vista la richiesta di ricorso a collaborazione esterna, avanzata dal Dott. Renato Cagno, Dirigente Ricercatore dell'Ires, con nota prot. n. 1146 del 30 giugno 2008, agli atti dell'Istituto;

- vista la deliberazione n. 28 del 28 giugno 2007 con la quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 43/91, approva la direttiva in materia di incarichi professionali e di consulenza e ricerca;

- vista altresì la deliberazione n. 12 del 22 marzo 2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 bis del d.lgs. n. 165/2001, il Regolamento relativo alle procedure di comparazione per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna ed istituzione dell'albo dei consulenti e collaboratori;

- dato atto che in data 31 luglio 2007 è entrato in vigore l'Albo, ordinato nei modi in dettato dal Regolamento sopra richiamato, e che quindi si è proceduto alla comparazione dei curricula dei candidati iscritti all'Albo, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del Regolamento, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente all'incarico da conferire;

- dato atto, altresì che, a seguito della comparazione dei curricula espletata nei modi sopra menzionati e riferita all'aggiornamento Albo del 31/05/2008, il Dott. Renato Cagno propone di affidare l'incarico al Dott. Gianfranco Marocchi, ritenuto il collaboratore più idoneo in virtù della sua conoscenza approfondita del settore della cooperazione sociale e della qualità delle collaborazioni svolte;

- ritenuto di accogliere la proposta sopra richiamata e di affidare, conseguentemente, l'incarico di collaborazione esterna al Dott. Gianfranco Marocchi, che possiede la professionalità necessaria;

- stabilito che l'oggetto dell'incarico di consulenza professionale, nell'ambito del monitoraggio degli affidamenti di servizi alla persona a cooperative sociali ed esternalizzazione servizi, consiste nelle seguenti attività:

a) progettazione scheda di rilevazione;

b) schedatura capitolati concordati (non oltre 200 unità) e materiale connesso, anche con raccolta autonoma;

c) analisi di alcuni affidamenti in accreditamento;

d) redazione di report finale;

- visto il combinato disposto di cui agli artt. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, in forza dei quali le Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del nominativo del consulente/collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, prevedendo che dalla data di detta pubblicazione decorra l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione in stipula;

- stabilito che il rapporto di consulenza di che trattasi, regolamentato da contratto avente efficacia dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Istituto nel rispetto della normativa sopra richiamata, avrà decorrenza a far data dal 3 luglio 2008 e termine in data 31 dicembre 2008;

- ritenuto di riconoscere al Dott. Gianfranco Marocchi l'importo proposto dal Dott. Renato Cagno di euro 19.000,00 comprensivi di IVA ed eventuale rivalsa previdenziale;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- dato atto che la spesa complessiva trova disponibilità sul competente capitolo del bilancio di previsione anno 2008;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di affidare, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, al Dott. Gianfranco Marocchi l'incarico di consulenza professionale per lo svolgimento dell'attività, per il corrispettivo e nei termini di cui alla parte motiva della presente determinazione;

- di procedere, ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito ufficiale dell'Istituto;

- di dare atto che con successivo contratto di consulenza verrà regolamentato il rapporto tra le parti;

- di impegnare, sul capitolo n. 95 del bilancio di previsione anno 2008, la somma di euro 19.000,00 comprensivi di IVA ed eventuale rivalsa previdenziale, per l'attività oggetto della consulenza (C08004).

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 1 luglio 2008, n. 110

Presa d'atto dell'adesione alla proposta di prosieguo della collaborazione dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) per lo sviluppo del progetto di ricerca congiunto dal titolo "Metodi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche finanziate dal Fondo per l'Immigrazione della Regione Piemonte". Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'art. 3 della Legge Regionale n. 51/97;

- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);

- visto l'art. 23 della Legge Regionale n. 51/97;

- vista la Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43, "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte IRES";

- vista la delibera n. 22/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno u.s. ha deliberato di aderire alla proposta di prosieguo della collaborazione con l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), per lo svolgimento del progetto, concepito d'intesa con dirigenti e funzionari della Regione Piemonte, che prosegue l'attività già intrapresa lo scorso anno il cui argomento è il seguente: "Metodi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche finanziate dal Fondo per l'Immigrazione della Regione Piemonte", avente come project leader per l'Ires Piemonte il Dott. Enrico Allasino;

- considerato che il predetto progetto è finanziato dalla Regione Piemonte - Osservatorio Regionale sull'Immigrazione straniera in Piemonte rif. Convenzione rep. n. 10821 del 26/12/2005;

- dato atto che per la realizzazione congiunta del progetto, l'ASVAPP richiede un contributo a suo favore, da parte dell'Ires, pari ad euro 10.000,00;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- preso atto che il competente capitolo di bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 presenta la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di prendere atto dell'adesione dell'Ires, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2008 del 26/06/2008, alla proposta di prosieguo della collaborazione con ASVAPP per lo sviluppo del progetto di ricerca congiunto, concepito d'intesa con dirigenti e funzionari della Regione Piemonte, che prosegue l'attività già in corso dal precedente anno, il cui argomento è il seguente "Metodi per il monitoraggio e la valutazione delle politiche finanziate dal Fondo per l'Immigrazione della Regione Piemonte" - project leader per l'Ires Piemonte: Dott. Enrico Allasino;

- di disporre il versamento da parte dell'Ires del contributo a favore dell'ASVAPP, così come previsto nella proposta di collaborazione prot. n. 957 del 29 maggio 2008, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00 sul capitolo n. 140 del bilancio di previsione 2008 (S06001).

Il Direttore
Marcello La Rosa

IRES - Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

Determinazioni 1 luglio 2008, n. 111

Presa d'atto dell'adesione alla proposta di rinnovo della collaborazione dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) per lo svolgimento del progetto di ricerca congiunto sul ruolo dei servizi per l'impiego nell'integrazione dei lavoratori immigrati. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 49 comma 1, della Legge Regionale n. 51/97;

- visto l'art. 3 della Legge Regionale n. 51/97;

- visto il Regolamento sul riparto di competenze tra l'organo politico e la gestione amministrativa approvato nel giugno del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione n. 10 del 19 maggio 2005);

- visto l'art. 23 della Legge Regionale n. 51/97;

- vista la Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43, "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte IRES";

- vista la proposta di rinnovo della collaborazione da parte dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche prot. n. 1101 del 19/06/2008 finalizzata allo studio, da realizzarsi nei prossimi mesi del 2008, sul ruolo dei servizi per l'impiego nell'integrazione dei lavoratori immigrati, e più precisamente al progetto dal titolo "Il ruolo dei servizi nel processo di integrazione degli immigrati. Strumenti di inclusione o di marginalizzazione? Ammortizzatori o ragioni di conflitto?", avente come project leader dell'Istituto Ires il Dott. Enrico Allasino;

- premesso che il progetto "Il ruolo dei servizi nel processo di integrazione

degli immigrati" era stato presentato dalla Associazione FIERI alla Fondazione CRT in occasione del Bando Alfieri e a seguito della sua approvazione nell'anno 2007, l'Ires aveva co-finanziato il progetto tramite l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione medesima;

- premesso che l'Ires, ai sensi della L.R. 3 settembre 1991, n. 43, sviluppa la propria attività di ricerca a supporto dell'azione programmatica della Regione, svolgendo programmi pluriennali ed annuali di ricerche in collaborazione con la Regione stessa e con altri Enti locali piemontesi;

- vista la Convenzione rep. n. 10821 sottoscritta dall'Ires con la Regione Piemonte in data 26 dicembre 2005, in forza della quale è stato affidato all'Istituto l'incarico di durata triennale per la realizzazio-

ne del progetto denominato "Osservatorio sull'Immigrazione straniera in Piemonte";

- vista la determinazione dirigenziale n. 85 del 13 novembre 2007 con la quale è stato assegnato all'Ires un contributo per la prosecuzione dell'attività relativa alla terza annualità dell'Osservatorio stesso;

- considerato che la ricerca proposta da ASVAPP relativa allo studio sul ruolo dei servizi per l'impiego nell'integrazione dei lavoratori immigrati, ben si colloca e può risultare particolarmente utile nello sviluppo degli studi relativi all'Osservatorio;

- vista la delibera n. 23/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno u.s. ha deliberato di aderire alla proposta di rinnovo della collaborazione con l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), per lo svolgimento del progetto dal titolo "Il ruolo dei servizi nel processo di integrazione degli

immigrati. Strumenti di inclusione o di marginalizzazione? Ammortizzatori o ragioni di conflitto?" avente come project leader per l'Ires Piemonte il Dott. Enrico Allasino;

- dato atto che per la realizzazione congiunta del progetto, l'ASVAPP richiede un contributo a suo favore, da parte dell'Ires, pari ad euro 9.000,00;

- visto l'art. 7 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;

- preso atto che il competente capitolo di bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 presenta la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di prendere atto dell'adesione dell'Ires, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2008 del 26/06/2008, alla proposta di rinnovo della collaborazione con ASVAPP per lo svolgimento del progetto di ricerca congiunto dal titolo: "Il ruolo dei servizi nel processo di integrazione degli immigrati. Strumenti di inclusione o di marginalizzazione? Ammortizzatori o ragioni di conflitto?" - project leader per l'Ires Piemonte: Dott. Enrico Allasino;

- di disporre il versamento da parte dell'Ires del contributo a favore dell'ASVAPP, così come previsto nella proposta di collaborazione prot. n. 1101 del 19 giugno 2008, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la spesa complessiva di euro 9.000,00 sul capitolo n. 140 del bilancio di previsione 2008.

Il Direttore
Marcello La Rosa

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali della Giunta regionale, operative dal 1° ottobre 2007

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Advocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali

DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo
DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo

DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi - Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione-sviluppo e credito dell'artigianato
DA1700	Direzione TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali
DA1706	Settore Offerta turistica-Interventi comunitari in materia turistica
DA1707	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero
DA1708	Settore Sport
DA1709	Settore Programmazione-sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali
DA1800	Direzione CULTURA
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO		
COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI		
RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO		
INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO		
NUOVO <input type="checkbox"/>	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il grandioso palazzo barocco fu realizzato tra il 1679 e il 1684 da Guarino Guarini, su commissione di Emanuele Filiberto del ramo dei Savoia-Carignano.

L'originale creazione si distingue per l'imponente e sinuosa facciata in mattoni, risolta in un movimentato gioco di linee concave e convesse, e il mirabolante apparato decorativo, ricco di simboli, allusioni e metafore realizzate nell'argilla del cotto a vista.

Nel palazzo nacquero Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia.

Il salone centrale ellittico, già destinato alle feste, fu trasformato nel 1848 in Aula del Primo Parlamento Subalpino.

Tra il 1864 e il 1871 il Palazzo fu ampliato per ospitare la nuova Aula del Parlamento Italiano con la costruzione della facciata posteriore, sull'attuale Piazza Carlo Alberto.

Le sale del piano nobile ospitano il Museo del Risorgimento che raccoglie documenti, cimeli, bandiere e dipinti sulla storia d'Italia dalla fine del Settecento alla prima Guerra Mondiale.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco
Redazione Carmen Cimicchi
Rosario Copia, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.